

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Rinnovamento della votazione del progetto di legge per la privativa del sale e dei tabacchi;

2° Interpellanza del deputato Briganti-Bellini relativamente al ritiro degli spezzati d'argento nelle provincie già pontificie.

Discussione dei progetti di legge:

3° Ordinamento delle guardie doganali;

4° Estensione a tutte le provincie del regno della legge sulle opere pie;

5° Riforma postale.

TORNATA DEL 21 MARZO 1862

PRESIDENZA DEL CAVALIERE ANDREUCCI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Dichiarazione dei deputati Salaris, Sinibaldi e Maccabruni circa il voto del giorno 17 corrente. — Istanza del deputato Danzetta. — Il deputato De Cesare presenta uno schema di legge. — Istanze dei deputati Ricci G. e Panattoni circa l'ordine del giorno, e la presentazione di una proposta di legge, e spiegazioni del ministro per l'agricoltura e commercio. — Convalidamento di un'elezione. — Votazione ed approvazione del disegno di legge discusso nei giorni trascorsi sulla privativa dei sali e tabacchi. — Interpellanza del deputato Briganti-Bellini sul ritiro delle monete d'argento nelle Romagne — Risposta del ministro per l'agricoltura e commercio. — Discussione generale del disegno di legge per l'ordinamento delle guardie doganali — Considerazioni ed opposizioni del deputato D'Ayala — Risposte del ministro per le finanze — Osservazioni del deputato Marliani — Risposte del deputato Spaventa. — Annunzio d'interpellanza del deputato Lovito sulla pubblica sicurezza nelle provincie napoletane — Avvertenza del ministro dell'interno — Istanza del deputato Minervini — Opposizione del deputato Alfieri — L'interpellanza è stabilita — Il deputato Gadda e il ministro dell'interno fanno altre osservazioni circa il tempo. — Si riprende la discussione — Emendamento del deputato D'Ayala all'articolo 1, oppugnato dai deputati Spaventa e Mellana e dal regio commissario — È ritirato — Emendamento del deputato Minervini, rigettato — Obbiezioni del deputato Mellana all'articolo 2, e risposte del deputato Spaventa e del regio commissario — Obbiezioni del medesimo all'articolo 4, relative al celibato dei doganieri — Spiegazioni del deputato Macchi e del regio commissario — Proposta dei deputati Michelini e Catucci sullo stesso argomento — Opposizioni del deputato Spaventa.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

MISCHI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8097. La deputazione provinciale di Cagliari porge istanza onde ottenere che nel progetto di legge per la costruzione di strade nazionali nella Sardegna venga compresa quella da Cuglieri ad Oristano.

8098. Arbitrio Vitaliano e Giuseppe, fratelli, negozianti nella Città di Catanzaro, capoluogo della Calabria Ulteriore II, domandano il pagamento di somministranze fatte all'esercito meridionale.

8099. Ventinove cittadini, proprietari di Carobbio, mandamento di Corniglio, danneggiati nel 1855 da una terribile frana che annientò i loro poderi, chiedono dilazioni al pagamento delle imposte.

8100. Meomartino Vincenzo, di Colle, dimorante in Campobasso, provincia di Molise, reclama l'esecuzione del decreto 17 febbraio 1821 del Parlamento napoletano, in virtù del quale fu nominato tenente col soldo corrispondente.

8101. Gli abitanti della borgata di qua del Rile e Canova, dipendenti dal comune di Santa Giulietta, provincia di Pavia, domandano che quella borgata sia aggregata di diritto al comune di Redavalle.

8102. Settanta cittadini del mandamento di Vico Equense, provincia di Napoli, chiedono l'istituzione di una scuola nautica.

ATTI DIVERSI.

GALLENGA. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 8099, la quale viene presentata a nome di alcuni abitanti di Carobbio, nel circondario di Corniglio, provincia di Parma, ai quali una frana ha distrutto la maggior parte del territorio e rovinato le case.

Questi abitanti domandano d'essere esentati dal pagamento dell'imposta fondiaria.

(È decretata d'urgenza.)

MARESCA. Pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 8102, onde i cittadini del mandamento di Vico Equense (provincia di Napoli) chiedono che sia in quel comune istallata una scuola nautica, siccome l'hanno i limitrofi mandamenti di Piano e Castellammare. I marinai di Vico sono costretti a recarsi molte miglia in distanza per attendere agli studi nautici, con molto disagio e molto loro speso.

Nè poi la marina vicina è di poca importanza. Ella non è mica inferiore, sia per energia, sia per sagacità, a quelle dei marittimi mandamenti che coronano il golfo di Napoli.

Io son certo che la Camera ne riconoscerà l'urgenza.

E, poichè esiste una Commissione per l'istruzione nautica, domanderei che questa petizione fosse ad essa mandata.

PRESIDENTE. Non è il caso d'inviare una petizione ad una Commissione che non è nominata dal Parlamento. È solo questione di deliberare intorno alla dichiarazione d'urgenza.

E così, se non v'ha opposizione, s'intenderà dichiarata d'urgenza la petizione 8102.

(È dichiarata d'urgenza.)

CANTELLI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 8062, il cui sunto fu letto alcuni giorni sono. Essa è della Giunta municipale di Parma, la quale chiede sia applicata a quella provincia la legge del 1855 sulle comunità religiose.

Alcuni abusi che s'accennano in quella petizione a danno degl'interessi e dei diritti dello Stato mi fanno sperare che la Camera non vorrà negare che la petizione stessa sia dichiarata d'urgenza.

(È decretata.)

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera :

Il sacerdote Perciabasco, di una dichiarazione in istampa, firmata dal clero messinese e diretta allo scioglimento della questione del potere temporale ;

L'amministrazione municipale di Ripalimosani, in provincia di Molise, un esemplare della protesta contro le asserzioni del cardinale Antonelli ;

N. N., un esemplare di alcune osservazioni intorno alle modificazioni introdotte dal Senato del regno nel progetto di legge sull'istituzione della Corte dei conti ;

E. Melisurgo, quattro copie di documenti riguardanti i terreni del Castel Nuovo di Napoli.

DANZETTA. Domando la parola per muovere una preghiera alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il deputato Danzetta ha facoltà di parlare.

DANZETTA. Nelle nostre provincie è attesa con grande ansietà la legge sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Questa legge fu esaminata negli uffizi fin dal giugno dell'anno scorso.

Furono nominati i commissari e fra questianche il relatore, che fu l'onorevole Depretis, ora ministro dei lavori pubblici.

In questo caso credo che si dovrà nominare un nuovo relatore.

Invoco dalla Presidenza che questo schema di legge sia portato il più presto possibile alle discussioni del Parlamento, poichè interessa in sommo grado a quei paesi che sia sollecitamente attuata la legge sulla Cassa dei depositi e prestiti.

PRESIDENTE. La Presidenza non mancherà di comunicare queste sue osservazioni alla Commissione.

DICHIARAZIONI DEI DEPUTATI SALARIS, SINIBALDI E MACCABRUNI SUL VOTO DEL 17 MARZO.

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALARIS. Non essendomi trovato presente alla tornata del 17 corrente, debbo dichiarare alla Camera che, se fossi stato presente, avrei votato per il sì, riputando mio dovere, e dovere anche impostomi da patriottismo, l'appoggiare l'attuale Gabinetto.

PRESIDENTE. Il deputato Sinibaldi, assente con regolare congedo per affari di pubblico servizio, scrive che, se si fosse trovato presente alla Camera nella tornata del 17, avrebbe reso il suo voto favorevole in appoggio al Ministero nei termini e per la esplicazione del suo programma.

Il deputato Maccabruni scrive del pari che, se fosse stato presente nella tornata in cui si fecero le interpellanze del deputato Gallenga, avrebbe votato per il sì.

Il deputato De Cesare ha depresso sul banco della Presidenza un progetto di legge, che sarà inviato agli uffici acciocchè ne autorizzino la lettura.

È all'ordine del giorno...

MOZIONE RELATIVA AL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESPOSIZIONE DI LONDRA.

RICCI GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCI GIOVANNI. Vedo che venne tolto dall'ordine del giorno di quest'oggi il progetto di legge per l'esposizione di Londra.

Siccome questo progetto vi era iscritto da parecchi giorni, io pregherei il signor presidente di compiacersi di dirmi il motivo per cui fu cancellato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per l'agricoltura e commercio.

PEPOLI G., ministro per l'agricoltura e commercio. Confesso alla Camera che la colpa è mia; ieri io ho pregato l'onorevole vice-presidente Minghetti di voler rimettere ad un altro giorno questa discussione, poichè era intervenuto un fatto, il quale aveva essenzialmente modificato i calcoli del bilancio.

Il fatto è questo. Si erano calcolate tutte le spese sopra 400 tonnellate da trasportarsi a Londra, ed invece di 400 sono già pressochè 800, e, secondo ogni probabilità, toccheranno il mille.

Così essendo la cosa, io ho creduto di dover sospendere la legge per modificare il bilancio che era stato presentato alla Camera per procurare di contrapporvi, se era possibile, delle economie; poichè la Camera comprenderà che, avendo l'altro giorno dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che avrei scrupolosamente fatto osservare il bilancio che sarebbe votato dalla Camera, io dovevo preoccuparmi di questa questione, perchè non sarei certamente io che verrei a presentare dei crediti supplementari, contro i quali ho sempre protestato.

Io desidero che la Camera conosca tutta intera la verità e possa giudicare con piena cognizione di causa; ed è per ciò che ho domandato che questa discussione sia aggiornata.

Non si sgomenti la Camera, credendo che io sia per chiederle un grande aumento di spesa, perchè essa sarà giudice sopra la questione e potrà, se lo stima opportuno, fare dei

risparmi; ma, ripeto, dovendo io difendere questa legge, ed assumerne la responsabilità, desidero che la Camera conosca piena ed intera la verità, ed è per ciò che faccio istanza perchè sia mantenuto l'ordine del giorno così come è.

PANATTONI. Chiederei di rivolgere la parola al signor ministro d'agricoltura e commercio.

RICCI GIOVANNI. Domando la parola per rispondere al signor ministro.

PRESIDENTE. Accorderò la parola al deputato Panattoni terminato l'incidente sollevato dal deputato Ricci.

Il deputato Ricci ha facoltà di parlare.

RICCI GIOVANNI. Io crederei, in vista delle informazioni che mi sono pervenute, che sarebbe migliore consiglio che queste aggiunte, le quali, al contrario dell'avviso espresso dal signor ministro, stimo notevoli assai, venissero presentate alla Camera e passassero agli uffici; imperocchè io, che sono un membro della Commissione, credo di non avere nessun mandato dall'ufficio oltre quello di un milione. Quindi, se andremo al milione e mezzo o più (vedremo la cifra), non credo che questo si possa considerare come un semplice emendamento e stimo che di sua natura debba fare il corso regolare stabilito dal regolamento.

Se piacerà agli uffici di confermare la Commissione, questa adempierà il compito suo; se poi crederanno meglio nominarne un'altra, non si può loro precludere la via.

PEPOLI G., ministro per l'agricoltura e commercio. Pregherei l'onorevole Ricci a voler consentire che si rinvi questa discussione quando io presenterò le aggiunte; forse allora egli vedrà che si potrà rimandare la legge alla stessa Commissione. Lo pregherei quindi a soprassedere sino a quel giorno.

Io non posso supporre che questi aumenti siano talmente considerevoli da modificare essenzialmente il progetto. Lo ripeto, nelle modificazioni che si stanno compilando saranno portate anche delle economie che si potranno contrapporre alle maggiori spese.

Lo prego quindi a soprassedere.

RICCI GIOVANNI. Sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Alla fine del passato dicembre i due rami del Parlamento ebbero ad occuparsi per urgenza di una legge di proroga sollecitata dai commercianti librai del già regno di Napoli a riguardo dei decreti della luogotenenza, i quali fissavano un termine assai breve per la vendita delle opere state pubblicate in quelle provincie quando non vi esisteva legge sulla proprietà letteraria.

Come relatore della Commissione che si occupò di stabilire il termine della proroga, ebbi occasione di chiedere schiarimenti a chi reggeva allora il portafogli dell'agricoltura e del commercio. Fu risposto dal Ministero, in seno della Commissione e davanti a questa Camera, che egli stava occupandosi della materia della proprietà letteraria, e che perciò trovava esuberante la proroga sino a tutto l'aprile che ora è imminente.

Essendo pertanto assai vicina la decadenza del termine prorogato, mi permetto di dirigere all'attuale ministro per l'agricoltura e commercio queste parole, nella fiducia di sentire confermare la promessa e l'impegno che fu preso dal passato ministro, di presentare alla Camera una legge intorno a questa importante materia.

La risposta che mi auguro in proposito sarà anche di quiete ai negozianti librai delle provincie meridionali, i quali, ove non fosse approntato un provvedimento legisla-

tivo, si troverebbero nuovamente in gravi imbarazzi alla fine del prossimo aprile.

PEPOLI G., ministro per l'agricoltura e commercio. L'onorevole mio predecessore aveva pienamente mantenuta la sua promessa, poichè fra gli schemi di legge che io ho trovati al Ministero vi è appunto quello sulla proprietà letteraria.

Ora comprenderà l'onorevole preopinante come io debba prima esaminarlo; questo io farò fra breve, ed in tempo debito presenterò il progetto alla Camera affinchè possa votarlo in tempo.

Spero con questo avere pienamente soddisfatto alla domanda dell'onorevole interpellante.

PANATTONI. Ringrazio il signor ministro di queste sue dichiarazioni.

RELAZIONE SOPRA UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Scrugli per riferire sopra un'elezione.

SCRUGLI, relatore. In nome dell'ufficio IV ho l'onore di riferire alla Camera sopra la elezione del signor Giordano Luigi deputato dell'11° collegio di Napoli.

Questo collegio si divide in quattro sezioni, ed il totale degli elettori ascende a 598.

Al primo scrutinio intervennero 250 elettori, i quali ripartirono i loro voti nel modo seguente: 74 al signor Giordano Luigi, 69 al signor Ciliberti Giuseppe, 29 al signor Passaglia Carlo, 24 al signor Raso Anselmo; 54 andarono dispersi, 2 nulli.

Vi fu ballottaggio tra i due che ebbero maggiori voti, i signori Giordano e Ciliberti.

Alla seconda votazione concorsero 292 votanti: il signor Giordano Luigi ebbe voti 178, il signor Ciliberti Giuseppe 112.

Fu quindi proclamato deputato il signor Giordano Luigi.

Nella prima votazione si verificò un fatto insignificante che appena accennerò. Un tal Calabrese riferì al presidente che non sapeva scrivere, e disse il nome del suo candidato essere il proprio padre; il presidente rifiutò di notarne il nome. Questo fatto però non è da tenersi in conto alcuno, e per nulla influisce sulla seguita votazione.

Non vi sono reclami, ed ogni cosa procedette regolarmente; perciò l'ufficio IV, per mezzo mio, propone alla Camera la validazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

VOTAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

PRESIDENTE. Si procederà al rinnovamento della votazione sul progetto di legge intorno alla privativa dei sali e tabacchi, votazione che ieri, sul finire della seduta, per mancanza di numero rimase inefficace.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Favorevoli	171
Contrari	45

(La Camera approva.)

Il deputato Lovito ha domandata la parola per dirigere alcune domande all'onorevole ministro dell'interno: non essendo egli presente, sarà fatto avvertire, e l'onorevole deputato avrà allora facoltà di parlare.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BRIGANTI-BELLINI SUL RITIRO DEGLI SPEZZATI D'ARGENTO NELLE PROVINCE GIÀ PONTIFICIE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta l'interpellanza del deputato Briganti-Bellini relativamente al ritiro degli spezzati d'argento nelle provincie già pontificie.

L'onorevole Briganti-Bellini ha la parola.

BRIGANTI-BELLINI. Domando pochi minuti di attenzione dalla Camera per esporre un fatto grave che si avverò nelle provincie che erano una volta soggette alla dominazione pontificia.

Sui primi giorni dell'anno corrente in quelle provincie fu ritirata la moneta di rame che vi aveva corso, e venne cambiata con altrettante monete di rame del sistema decimale italiano da uno, due e cinque centesimi.

Questa misura annunciata già da molto tempo era graditissima colà perchè, oltre al principio politico della unificazione, c'era anche maggior facilità di contrattazione ed esonerava da quella noiosa calcolazione sempre difficile, specialmente per le classi inferiori che maneggiano in più gran numero le monete di rame. Si sperava che questo ritiro dovesse riuscire ben fatto, perchè vi era stata già un'esperienza nel passato. I commissari regii straordinari avevano già pubblicato delle tariffe in quelle provincie, ed il commissario straordinario delle Marche, con suoi decreti del 4 e del 24 ottobre 1860, aveva già tariffato la moneta pontificia, e aveva compreso in queste tariffe, com'è naturale, il *baiocco* (che era la parte centesimale dello *scudo*, che formava l'unità di moneta colla quale si facevano le contrattazioni), e l'aveva tariffato a 5 centesimi.

Ora, siccome lo *scudo* era stato tariffato 5 e 32, ognuno vede che la parte centesimale dello *scudo* andava tariffato 5 centesimi e 32 decimillesimi, i quali ultimi per altro non erano rappresentabili in moneta.

Questa misura ordinata coi decreti dell'ottobre del commissario straordinario non doveva andare in attività che il 1° gennaio 1861, ma nella stessa tariffa si vedeva una specie di compensazione che quel commissario aveva cercato di fare, mentre aveva tariffato il *baiocco* a 5 centesimi, e la metà del *baiocco* a 3 centesimi: siccome la divisione esatta in moneta rappresentabile era impossibile, il commissario aveva cercato di fare ciò che ei reputò il meglio. Tuttavia quando la misura andò in atto nacque una tale confusione ed un tal disordine nelle piccole contrattazioni, che quel commissario con una lealtà di cui gli faccio molto onore, con un suo decreto susseguente del 5 gennaio 1861, riconoscendo anche che non v'era abbastanza moneta di rame da poter sostituire all'antica, ritirò il suo decreto ed il *baiocco* ritornò al suo pristino stato legale e nel suo pristino valore.

Il male durò cinque giorni, fu corto, fu sopportato da poche persone, ed infine non ebbe gravi conseguenze. Si sperava almeno che il Governo da questo fosse avvertito per allora che il ritiro della moneta di rame doveva farsi definitivamente.

Quando la legge per il ritiro di questa moneta fu discussa in quest'aula, una voce, benchè umile e che non ha l'abitu-

dine di farsi sentire frequentemente alla Camera, la mia, non mancò di avvertire il Governo degli sconci avvenuti e di pregarlo di provvedere acciò non si rinnovassero.

Allorchè la stessa legge fu portata al Senato, il senatore Spada, mio illustre concittadino ed amico, relatore di essa, impegnò il Ministero in questo stesso ordine di idee e consegnò nella relazione le assicurazioni che aveva ottenute dal ministro che le cose si sarebbero passate a dovere. Ma non bastò; quelle popolazioni furono vieppiù tranquillizzate da una legge del 17 luglio 1861, che stabilì la tariffa legale delle monete romane d'oro e d'argento, nella quale si vede consacrato il principio che gli spezzati erano valutati non solamente per la valuta rappresentabile, ma vi erano altresì notate quelle frazioni che non erano rappresentabili in monete, dimodochè il *mezzo paolo* fu valutato 26 centesimi e 6 millesimi, e così tutte le altre monete.

Si credeva dunque che questa tariffa stabilisse il principio che si dovesse tenere a calcolo le frazioni non rappresentabili in moneta quando giungessero insieme sommate a formare un centesimo.

Il 22 dicembre scorso anno comparisce un decreto che toglie ogni illusione. Questo decreto, pubblicato il 22 dicembre, e per conseguenza conosciuto da quelle popolazioni appunto nei giorni in cui doveva cessare di aver corso l'antica moneta di rame, stabilisce che il *baiocco* venga valutato 5 centesimi, e che il *mezzo baiocco* venga valutato 2 centesimi e mezzo, di modo che si tenne conto delle frazioni di una delle monete e non dell'altra.

Era troppo tardi per invocare rimedi e fare reclami perchè l'operazione del ritiro cominciò contemporaneamente alla pubblicazione del decreto. Ne nacquero degli sconci grandissimi. I possessori del rame perdettero il sei per cento, ed io non ho d'uopo di addurre argomenti per persuadere la Camera che essi erano moltissimi, e sfortunatamente erano anche quelli cui la perdita riesce più sensibile appartenendo alle classi meno agiate. Tale perdita poi non fu piccola pel paese, perchè il rame vi era abbondantissimo, avendone il Governo pontificio coniato gran quantità.

Quindi ne derivò una confusione eguale e forse maggiore di quella prodotta sul principio del 1860. Ma il Governo non ebbe la buona fede del commissario straordinario, e non ritirò il suo decreto.

Fece peggio, perchè, secondo il decreto del commissario straordinario, i guadagni e le perdite sarebbero passate fra i privati, mentre col decreto governativo le perdite furono tutte per i privati, e il guadagno, seppur merita questo nome, per intero del Governo che effettivamente ritirò le monete. Anzi una parte del guadagno neppure l'ebbe il Governo, ma fu degli speculatori, i quali, accortisi appena di questo, incettarono il rame e lo portarono a Roma e nelle provincie ancora soggette alla dominazione pontificia, dove naturalmente realizzarono l'utile del sei per cento. Mi duole di dover aggiungere che il guadagno degli speculatori fu più legittimo di quello del Governo.

Questo danno, lo ripeto, fu molto grave, ed è pur troppo irrimediabile, mentre il Governo tenne conto del rame ritirato sì, ma non registrò quelli che andavano a cambiarlo.

Questo era impossibile a farsi, e non ne faccio appunto. E d'altronde qui mi piace di osservare che l'attuale ministro d'agricoltura e commercio non era allora al Ministero, quindi non è sua la responsabilità, ma del suo predecessore commendatore Cordova.

Questo danno, ripeto, è irrimediabile, almeno direttamente, e quindi non posso far altro che deplorarlo, e mi li-

mito a pregare il Governo di compensare almeno indirettamente quelle provincie, le quali pur troppo hanno bisogno di molte cose anche nell'amministrazione.

Ora, una delle conseguenze che questo fatto ha portato in quelle popolazioni è stato il timore che nel prossimo ritiro degli spezzati d'argento potesse accadere altrettanto. Questo ritiro degli spezzati d'argento della moneta romana, che fu già promesso dal ministro Cordova nel giugno 1861 al Senato, credo che sia stato in qualche modo confermato dall'attuale ministro d'agricoltura e commercio nello stesso ramo del Parlamento. Gli spezzati d'argento sono tutti tariffati; però la tariffa degli spezzati d'argento dello scudo romano porta sempre una frazione che non è rappresentabile in moneta.

Ora io domando all'onorevole ministro di agricoltura e commercio che tolga questi sospetti. Io conosco da troppo lungo tempo le dottrine economiche dell'onorevole mio amico l'attuale ministro d'agricoltura e commercio per dubitare mai che potesse cadere nell'errore in cui si è caduti pel ritiro del rame; ma faccio questa interpellanza solamente per tranquillare quelle popolazioni che si sono fitte in capo che, per esempio, il *mezzo paolo*, il quale viene tariffato per 26 centesimi e 6 millesimi, sarà cambiato con 26 centesimi; il che io troverei giusto solamente per chi fosse portatore di un solo *mezzo paolo*. Ma siccome il *paolo* ossia il decimo dello scudo è tariffato per 53 centesimi e 2 millesimi, se si seguisse lo stesso metodo tenuto pel cambio del rame, ne verrebbe lo sconcio che si darebbero 52 centesimi al portatore di due metà di *paolo* e se ne darebbero 53 a colui che portasse un *paolo* intero.

Questo è accaduto pel rame, perchè quegli che aveva da incassare da un suo debitore uno scudo romano il giorno prima del cambio, e n'ebbe 100 baiocchi, li portò al cambio ed il tesoriere governativo gli dava 100 soldi. Poi dovendo il giorno dopo pagare un suo creditore gli portò i 100 soldi senza nemmeno sciogliergli dall'involto in cui glieli aveva consegnati il cassiere regio, ed il creditore trovò che mancavano 52 centesimi; così questo disgraziato si trovò d'aver perduto 52 centesimi pel solo fatto d'aver portato al cambio una moneta contro la quale gli fu data una valuta molto minore per una disposizione amministrativa, che tutti voi, signori, son persuaso disapproverete.

Da essa derivò pure un altro danno.

I bottegai e tutti quelli che ricevono piccoli spezzati d'argento pretendono ora, per esempio, di cambiare per dieci soldi il *paolo* che valeva dieci baiocchi, e così le altre monete.

Questo è illegale: so bene che il Governo ha stabilito una tariffa, e che, se si andasse davanti al tribunale, sarebbe condannato chi ha dato 50 centesimi in luogo di 53; ma non è men vero che i poveri operai, i poveri contadini che hanno un *paolo* non possano per questo andare ogni volta innanzi al giudice; e non è men vero che quest'errore, che questo abuso, poichè vi sono di quelli che lo fanno per errore ed altri che ne approfittano in mala fede, è stato generato da un fatto del Governo, il quale ha fatto nascere un falso criterio nella popolazione.

Mi riassumo domandando al signor ministro di agricoltura e commercio di tranquillare quelle popolazioni con dare assicurazione che nell'imminente ritiro degli spezzati d'argento le casse governative cambieranno questi spezzati, dando un valore in monete italiane eguale a tutta la somma portata da ogni individuo in qualunque specie di spezzati che si può rappresentare in moneta, lasciando che i cambianti perdano le piccole frazioni non rappresentabili in moneta, il

che trovo giusto, perchè questa perdita divisa in molti riesce poco sensibile, e riuscirebbe sensibilissima al Governo.

In secondo luogo vorrei fare una preghiera all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, perchè il potere esecutivo richiamasse l'attenzione delle autorità cui spetta sull'osservanza della tariffa già da lui pubblicata nel luglio 1861, ed obbligasse in genere i privati a ricevere le monete per il prezzo in quella stabilito.

PEPOLI G., ministro per l'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEPOLI G., ministro per l'agricoltura e commercio. Mi duole di non poter rispondere al lungo ed erudito discorso dell'onorevole mio amico personale Briganti-Bellini che poche parole.

Io credo che l'esempio ch'egli cita del rame non possa in nulla rinnovarsi per le monete d'argento. La tariffa pubblicata stabiliva che i baiocchi avrebbero il valore di cinque centesimi. Quindi (io non mi fo qui a giudicare di quella tariffa) era naturale che succedesse l'inconveniente a cui accennò l'onorevole Bellini.

Per gli spezzati d'argento non può avvenire lo stesso, senza una violazione della legge medesima. La legge stabilisce che i *mezzi paoli* varranno 26 centesimi e 600 millesimi di centesimo, quindi ne stabilisce realmente il valore.

Converrà con me l'onorevole Bellini che, se uno andrà a cambiare un *mezzo paolo*, naturalmente la cassa non potrà dargli i 600 millesimi di centesimo, poichè non esiste moneta che rappresenti questo valore. Ma posso assicurargli che se andrà a cambiare più d'un *mezzo paolo*, cioè un *paolo*, e via discorrendo, qualunque volta le frazioni di millesimi insieme sommate daranno l'unità centesimale, questa sarà integralmente rimborsata. Quindi il dubbio dell'onorevole Bellini non può esistere, e sarò molto lieto che le mie parole abbiano efficacia di rassicurare quelle popolazioni, a cui egli accennava.

In quanto a provvedere che non succedano più gli abusi di cui ha fatto cenno l'onorevole Bellini, se questi nascono dal sospetto che il Governo nel prossimo ritiro delle monete d'argento voglia rinnovare il fatto succeduto pei baiocchi, spero che le mie dichiarazioni basteranno ad impedire che questo fatto si rinnovi.

D'altra parte dichiaro che prenderò tutte le cure possibili per impedire questo aggio; ma egli sa meglio di me che, quando vi ha una legge, è il tribunale che deve decidere; e, se alcuno ricusa di ricevere una moneta al corso legale, è aperto l'adito ai tribunali. Certamente non credo che si possa ricorrere per un *mezzo paolo*, o per un *paolo*, com'egli diceva, ma il Governo non potrebbe neppure adottare altri temperamenti, i quali valessero a far cessare questo aggio. Esso può invigilare, e prometto all'onorevole Bellini che dal canto mio farò quanto posso per invigilare acciò non abbiano a soffrirne gl'interessi delle provincie ch'egli rappresenta.

PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini ha facoltà di parlare.

BRIGANTI-BELLINI. Non ho che a ringraziare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, anche a nome delle popolazioni delle provincie già pontificie, le quali saranno tranquillizzate sopra questo affare per esse gravissimo.

Nello stesso tempo io sarei a pregarlo di affrettare, per quanto è possibile, il cambio anche degli spezzati d'argento, poichè la calcolazione non potendo essere esatta nel metterli in rapporto colla moneta legale, gl'inconvenienti che furono

accennati dall'onorevole ministro, e che (sono in ciò d'accordo perfettamente con lui) non si possono evitare, scomparirebbero del tutto quando gli spezzati delle lire venissero surrogati agli spezzati degli scudi.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELLE GUARDIE DOGANALI.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge dell'ordinamento delle guardie doganali.

Il progetto ha ricevuto varie modificazioni dalla Commissione; domando al commissario regio se sono accettate dal Ministero.

MANNA, commissario regio. Il Ministero le accetta.

MASSARI, segretario, procede alla lettura del progetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

D'AYALA. Domando di parlare.

Quantunque io avessi a badare alle gravi difficoltà di un ordinamento non pur di guardie doganali, ma di qualunque altro minore servizio, e quantunque avessi veduti gli studi della Giunta creata per regio decreto del 18 settembre, e vedessi la critica posta dalla Commissione dei nostri uffici, pur tuttavia io deggio manifestare un mio dubbio.

A me pare che il disegno di legge presentato sia informato da un difetto ch'io chiamerei bello, ma pur sempre difetto, a cui è necessario che la Camera ponga mente.

Il difetto è di voler forse arrecare in mezzo alle guardie doganali tutto il bello e il buono in soverchia misura della nostra milizia; nondimeno a me pare che il bello e il buono d'una istituzione non possa tutto trasmutarsi in un'altra, poichè ogni istituzione ha il suo proprio bello e il suo proprio buono che ne forma la vera e speciale essenza.

Infatti a me pare che, appunto per essere informata da questo principio la legge, si è venuto alla conseguenza di voler forse fare delle guardie doganali una forza pronta anche a combattere, mobilizzandola nel bisogno; e per venire a questo si è dovuto prendere certi espedienti necessari, incominciando dal celibato.

Le guardie doganali devono esser celibi. Non basta, non dico il celibato de' preti, non basta il celibato delle guardie di pubblica sicurezza, non basta il celibato delle guardie municipali, nè quello delle guardie a fuoco, forse il ministro d'agricoltura e commercio ci vorrà proporre il celibato delle guardie forestali e di altre guardie; forse il ministro per i lavori pubblici vi potrà proporre il celibato dei cantonieri (*Risa*), e in questa guisa, a mio parere, noi non guarderemo al decoro delle famiglie.

Un altro principio esagerato della legge è che coteste guardie doganali debbano essere per avventura soggette alle leggi militari, in guisa che, non solamente debbano essere celibi, ma debbano essere sottoposte ad un Consiglio di disciplina, ad un tribunale militare.

Ed io invero credo che, a tutto rigore, noi non possiamo sottrarre i cittadini dai loro giudici naturali, e, se è necessario un Consiglio di disciplina per un corpo che forse ingiustamente è stato dispregiato anche col vocabolo disagiudicato di *doganieri*, questa disciplina però potrà essere opera del corpo medesimo, quando invece nei Consigli di disciplina del nostro disegno di legge io veggo intromettersi un luogotenente o capitano dell'esercito e un consigliere di prefettura.

E io non parlo dell'argomento maggiore, se le guardie do-

ganali dipendenti dal Ministero delle finanze possano essere sottoposte ad un Consiglio di guerra, e non chiederò neanche perchè si sia cercato, sempre coll'intendimento, di certo onorevole, di moralizzare questa gente, di introdurre le pene militari. Io ne cito solamente due, il passaggio nei corpi franchi ed il carcere militare.

Ma mi fa di certo gran senso il vedere che queste due pene possono essere anche accompagnate dall'espulsione del corpo.

Or bene, che cosa ne potrà avvenire? Che una guardia doganale sarà mandata ai cacciatori franchi, e nello stesso tempo espulsa dal corpo.

Ebbene, vogliamo espellere dal corpo delle guardie doganali un cittadino per dargli un onore maggiore, metterlo in mezzo all'esercito? Imperocchè i cacciatori franchi alla fine fine son parte dell'esercito non solo, ma tra i cacciatori franchi coloro i quali si purgano, in virtù della loro onorevole condotta, delle colpe cui andarono incontro, hanno diritto di passare un'altra volta nelle file dei loro reggimenti. In guisa che ne verrebbe una conseguenza per me stranissima, che una guardia doganale sarebbe espulsa dal suo corpo, andrebbe nei cacciatori franchi, e poscia diverrebbe soldato, poichè, espulso dal corpo delle guardie doganali, non potrebbe rientrare nel medesimo.

Mi pare quindi che noi dobbiamo porvi mente, ed anche por mente all'altra pena militare del carcere; imperocchè io non veggo in vero quanto pro si possa ricavare da questa punizione, che, per i nostri medesimi ordinamenti, potrebbe essere alquanto indugiata, poichè una guardia di dogana di Girgenti e di Marsala dovrebbe venir quassù ad espiare la pena del carcere militare.

Io quindi appunto per questo non vorrei di troppo preso il legislatore dal timore che non possa il soldato delle dogane essere facilmente corretto, quando non abbia una disciplina di ferro; io credo che forse si potranno avere delle guardie doganali, le quali saranno più facilmente frenate, ma che forse continueranno a far quello che hanno fatto, e forse peggio, schivando la paura ed altri danni che potrebbero loro avvenire.

Nè in verità mi farebbe essere più inchinevole a mettere tra le guardie doganali tutte le discipline militari la speranza di maggiore moralità; perchè non vorrei di certo intromettere fra questa gente il principio che deve regolare un corpo il quale è a contatto colle corruzioni, mentre il soldato ha una disciplina più propria. E esso ha, a mio parere, meno doveri che obblighi, laddove in una guardia doganale io vi veggo più doveri che obblighi; in guisa che, se si può colla forza facilmente comandare al soldato il cambiamento di fronte o il passaggio delle linee, a cui non si può di certo non prontamente obbedire, non si può facilmente comandare agli uomini siano dessi a cavallo od a piedi: non rubate, siate morali.

Moralizziamo prima questa gente. Mi dispiace invero di non aver veduto trionfare l'emendamento all'articolo 29 della legge che abbiamo votato testè sui sali e tabacchi; emendamento che io di tutto cuore appoggiai, e se non levai la mia voce fu perchè io sono renitente a prolungare le discussioni, e d'altra parte portava speranza che l'onorevole commissario regio, il quale è anche mio collega nel Consiglio comunale di Napoli, non avesse dovuto non rammentare che da noi quando si ebbero impiegati doganali pei dazi di consumo la prima cosa che facemmo fu quella di aumentare bensì gli stipendi, ma nel medesimo tempo d'impedire che si dividessero le multe fra loro, tanto più che il vocabolo stesso usato nella dogana

di Napoli era per me sdegnoso, quello di *capienti*, quasi entrassero nella divisione dello spoglio. Tanto più poi quando per entrare in questa divisione i regolamenti forse usano gli uffici e il brutto vocabolo di *rivelatori*, che in fin dei conti poi non sono che spie.

Guardiamo al dover nostro, e facciamo che contrabbandi non se ne facciano colla nostra prevenzione e colla ocularità, e più che con queste colla onestà degli impiegati; ma nel tempo stesso io credo che non sarà bene per un Governo libero di dar campo soverchio alla smania delle rivelazioni, ossia allo spionaggio.

Io avrei altre osservazioni a fare, ma concluderò il mio dire. Le professioni di vita cittadina sono tutte egualmente nobili, si chiamino *guardie nazionali*, si chiamino *esercito*, si chiamino *guardie doganali*, si chiamino *guardie di pubblica sicurezza*; chi ci difende la libertà interna e chi la libertà esterna, ossia l'indipendenza; chi ci salva dagli incendi, chi dai ladri e chi dal contrabbando; ogni mandato è mandato nobile, non vi è diversità di mandato; compie il sacro suo mandato chiunque serve onestamente e fortemente la patria.

SELLA, ministro per le finanze. Non c'è alcuno che esamini come si fa attualmente il servizio delle nostre dogane, il quale abbia qualche perizia del modo con cui procedeva il commercio, che ignori come attualmente si faccia (è pur troppo dolorosissimo a dirlo!) un contrabbando su grande scala. È quindi cosa urgente ed importante il curare questo male alla radice.

Il mio onorevole predecessore ha creduto di riconoscere che il male stesse essenzialmente nel difetto di organizzazione delle guardie doganali. Questa opinione divido interamente anch'io, e non posso abbastanza commendarlo dello zelo con cui egli cercò di metterei rimedio, presentando il progetto di legge su cui oggi la Camera è chiamata a deliberare.

Infatti, vediamo anzitutto come stanno le cose. Oggidì abbiamo delle guardie doganali nelle varie parti d'Italia in condizioni talmente dispari, che basterà enunciare una cifra, perchè la Camera intenda come assolutamente ci si voglia porre rimedio, come giustizia esiga che non si tolleri più oltre questo stato di cose.

Vi sono delle guardie doganali in Piemonte che hanno un assegno che giunge fino a 68 lire mensili. Ve n'ha di quelle in Sicilia, il cui assegno mensile non eccede 21 lira. Di modo che lo stipendio di questi importantissimi agenti del Governo varia da uno a tre.

Eppure le fatiche sono le stesse, le incombenze sono le stesse; le noie del mestiere, a tutte le latitudini, in tutte le regioni sono le medesime.

Di qui intende bene la Camera che, anche per la sola ragione di giustizia, converrebbe portar rimedio a questa intollerabile condizione di cose.

Ma v'ha di più. Non c'è alcuno che abbia un po' esaminato il modo con cui si fa il servizio doganale, che non abbia a riconoscere come, se qualche volta le guardie doganali diventano meno attive nell'esercizio del loro dovere, oppure (e pur troppo succede anche questo) se cedono a sollecitazioni, ad influenze, insomma se si lasciano (diciamo la parola) talvolta corrompere, egli è soprattutto allorquando rimangono lungo tempo nello stesso sito.

Infatti, quando succede un qualche inconveniente in una dogana, essendo molto difficile cogliere in fallo chi ci cade, senza entrare in un certo sistema di delazione, contro il quale a ragione si elevava testè l'onorevole D'Ayala, ci si rimedia puramente e semplicemente mediante la traslocazione

della guardia o dell'impiegato doganale su cui cade il sospetto.

Ora, se gli stipendi degli uni sono di 21 lire e quelli degli altri sono di 68 lire, una traslocazione di questo genere diventa impossibile.

Ben intende per altro verso la Camera che gli assegni di queste guardie doganali, i quali sono per la maggior parte inferiori di assai alle 50 lire, non sono sufficienti per far fronte ad una traslocazione.

Dirò di più. Questo stipendio è così tenue che il fallo di corruzione in cui cadono talvolta è, per lo meno, quasi perdonabile.

Quando un agente del Governo non ha di che vivere, ed è in mezzo alla tentazione, ci vuole un certo coraggio per gettar la pietra contro di lui, ci vuole un certo coraggio a condannarlo assolutamente, se egli, avendo famiglia e non toccando uno stipendio sufficiente, qualche volta cede all'assoluta necessità.

Da quanto dissi già si sarà convinta la Camera come sia necessario rimediare a questo stato di cose; giustizia vuole che lo stipendio delle guardie doganali sia lo stesso dappertutto; è giustizia, è convenienza che questi stipendi sieno in ogni parte d'Italia eguali ed elevati in guisa che le guardie doganali possano vivere senza mancare al loro dovere; a questo è essenzialmente diretto il disegno di legge presentato alla Camera dal mio predecessore il conte Bastogi.

Veniamo ora all'organizzazione del corpo delle guardie doganali, contro la quale elevò l'onorevole D'Ayala delle obiezioni, rivolte principalmente a censurare l'idea di dare a questo corpo un'organizzazione militare.

Se debbo dire l'impressione in me prodotta dalle parole dell'onorevole D'Ayala, dirò che mi fu di qualche meraviglia udire quest'obiezione da un uomo tenerissimo delle milizie italiane, da una persona la quale ha tanto contribuito e continuamente contribuisce coi mirabili suoi scritti a rialzare lo spirito militare in Italia, a far sì che in ogni ceto di cittadini penetri questo spirito militare, ed udirlo oggi in cui si vede, dirò, da tutti i pori trapelare questa tendenza militare, in cui vediamo i cittadini i più pacifici vestire l'assisa militare nella guardia nazionale, in cui perfino i bambini crediamo dover organizzare alla militare, per dar loro dal bel principio della vita quelle abitudini di disciplina e di moralità, quelle invidiabili abitudini d'ordine che costituiscono il più bel pregio dell'armata.

Io non capisco come si voglia negare l'organizzazione militare alle guardie doganali, le quali io credo siano, coi carabinieri e colle guardie di pubblica sicurezza, soldati in istato perpetuo di guerra, perchè perpetuamente hanno a disimpegnare i loro doveri, sorvegliando che il contrabbando non si eserciti, e sappiamo che questo dovere dappertutto si debbe esercitare con disagio grandissimo della persona, ed in qualche luogo non si esercita senza pericolo della vita stessa.

L'onorevole deputato D'Ayala vorrà, spero, meco riconoscere che in caso di guerra le guardie doganali che vivono sempre nelle balze delle montagne che sono ai confini, ovvero che vigilano alle spiagge, debbono appunto per l'esercizio della loro professione conoscere minutamente i più reconditi sentieri, i passaggi meno frequentati, abbiano a riescire eccellentissime guide, e per conseguenza in caso di guerra siano attissime a prestare un servizio utilissimo.

L'onorevole D'Ayala spero vorrà meco riconoscere che le persone le quali fanno questo mestiere di guardia doganale, che si avvezzano a vivere esposti all'intemperie, sono più

d'ogni altro ordine di cittadini veramente rotte alle fatiche militari e si trovano in caso di sopportarle in caso di guerra. Per conseguenza vorrà meco convenire che, se questo corpo, che comprende, come vediamo dalla relazione, un dodici mila persone, è in tal guisa organizzato che in caso di guerra se ne possano senz'altro con una semplice chiamata formare immediatamente tre o quattro reggimenti, che io credo abilissimi, vorrà meco convenire che questo è un vantaggio che noi non dobbiamo disprezzare. (*Il deputato Bottero fa segni di diniego*)

Supponiamo che noi ci troviamo in guerra coll'Austria, evidentemente non si parla più di frontiere nè di dogane tra le due parti belligeranti; credo quindi non sia fondata l'obbiezione che odo susurrare, che, cioè, in questo caso di guerra non cessi il servizio delle dogane.

L'onorevole D'Ayala ha trovato sconveniente questa organizzazione militare, perchè queste guardie doganali sono condannate al celibato. Io vorrei che anche i preti potessero prender moglie (*ilarità*) (parlo in generale, senza emettere un'opinione che abbia che fare colle disposizioni canoniche), per conseguenza non vorrei negare certamente in principio questo vantaggio a nessuna classe di cittadini. Ma vediamo un momento se questi doganieri siano o no in condizione di poter convenientemente attendere ai doveri di capo di famiglia. Io nego recisamente che la cosa stia in questi termini; imperocchè, prima di tutto, devono fare una vita errante.

Si noti che nel progetto di legge vi ha una distinzione tra le guardie attive e le guardie sedentarie; alle guardie sedentarie, le quali non sono soggette a traslocazioni, ed a cui non incombe questo dovere di passare le notti continuamente fuori di casa e di fare un servizio assolutamente analogo a quello di un militare in tempo di guerra, a queste guardie è concesso di prendere moglie; ma per coloro i quali devono attendere al servizio attivo per verità io non veggo come potrebbero conciliare i loro doveri colla cura della propria famiglia.

Per le stesse ragioni per cui si crede conveniente di negare il diritto di prender moglie a coloro che sono soldati, finchè stanno sotto le bandiere, mi pare che la stessa cosa si debba fare per queste guardie doganali, perchè, finchè stanno nel servizio attivo, debbono esporsi ad ogni specie di pericolo. Oltre di questa considerazione deesi notare che hanno un assegno che, se è sufficiente per vivere discretamente finchè si è soli, non basta al certo per una famiglia. Bisogna anche tener conto di questo.

Il mio onorevole predecessore si è dovuto preoccupare di portare rimedio al male che si lamenta della non troppo grande moralità di alcuna di queste guardie doganali; per ottenere questo intento bisogna mettere le medesime in condizione di poter vivere.

Ora io dico: se date stipendi di 55, di 60 lire al mese, come è portato dalla tabella della Commissione unita all'attuale progetto di legge, una persona sola con questo stipendio potrà campare, ma, se vi aggiungete una famiglia un po' numerosa, io dico che non avrete ottenuto nulla con questo progetto di legge, imperocchè non avrete tolta l'assoluta necessità in cui possono trovarsi queste guardie doganali, di tradire il loro dovere se vogliono campar la vita.

Bisogna dunque, ripeto, tener conto di questo fatto, che è molto importante, cioè che, se alle guardie doganali non si dà tanto da poter vivere, non si moralizzeranno mai, perchè contro la natura non si procede. Ora voi dovete disporvi, se volete lasciare alle guardie doganali la facoltà di prender moglie, dovete disporvi ad accrescere d'assai il loro sti-

pendio, altrimenti non avrete rimediato per nulla agl'inconvenienti d'immoralità che oggi si lamentano.

L'onorevole D'Ayala ha inoltre trovato men conveniente che queste guardie doganali, allorquando debbono essere per certe colpe punite, siano mandate ai corpi dei cacciatori franchi, dove si trovano in contatto coi soldati. Io capirei tutto il valore dell'obbiezione dell'onorevole D'Ayala qualora le colpe per cui le guardie doganali possono essere mandate ai corpi franchi fossero di tal natura da disonorare l'individuo; ma se invece l'onorevole D'Ayala ha la bontà di esaminare il progetto di legge vedrà che le ragioni per cui si manda una guardia doganale ai corpi franchi sono: o l'abbandono del posto, od altre cause analoghe a quelle per cui vi si manda un soldato; perchè diversamente, quando in questo progetto di legge si fosse detto doversi mandare al corpo dei cacciatori franchi quelle guardie doganali a cui s'impunito colpe le quali ledano l'onore, sarei stato io il primo ad unirmi all'onorevole D'Ayala nel dire che un soldato, il quale è punito per insubordinazione o per alcun fallo di simile natura in cui non siavi nulla che rechi lesione all'onore, non si deve trovare a contatto con chi è punito per avere estorto o ricevuto danaro che non gli spettava, o aver commesso altra colpa disonorante.

Ma nulla avvi di simile.

Le guardie doganali saranno considerate, quali io credo veramente che sieno, come soldati, e sono mandate per conseguenza ai corpi franchi negli stessi casi in cui vi sarebbe mandato un soldato, e qualora queste guardie doganali abbiano espiata la loro punizione, non sono già inviate ai reggimenti, ma ritornano al loro servizio, come i soldati ai loro corpi per finire la ferma dopo aver espiata la pena.

L'onorevole D'Ayala ha perfettamente ragione di preoccuparsi del decoro del soldato, di vigilare che non si faccia nulla che l'esercito possa reputare offensivo.

Io dico la verità: qualunque fosse il vantaggio che si avesse con questo progetto ad ottenere, se il risultato dovesse essere quello di offendere l'esercito, io sarei il primo a dire: ritiriamolo, o votate contro, perchè l'armata deve conservarsi rispettata, onorata, come quella che ci deve condurre al conseguimento dello scopo verso il quale tutti tendiamo; ma io posso assicurare l'onorevole D'Ayala che l'esercito non si adonta per nulla di questa sua purificazione, direi, sotto certi rispetti, colle guardie doganali.

Imperocchè questo progetto di legge venne concertato dal mio onorevole predecessore assieme al suo collega il ministro della guerra, e debbo dire che il ministro della guerra lo ha lungamente esaminato, precisamente in vista di questi timori, dei quali l'onorevole D'Ayala aveva ragione di farsi interprete presso la Camera, cioè che potesse offendere l'esercito il vedere questa equiparazione. Ma i generali e gli ufficiali superiori, che ebbero ad esaminare questo schema, furono unanimi nel riconoscere che, stando com'è, e massime essendo quella punizione dei corpi franchi data solo nei casi in cui la guardia doganale non commise falli per cui l'onore suo avesse ad essere offuscato, nulla vi poteva essere che potesse spiacere all'armata, e che anzi vi potevano solo essere dei vantaggi in caso di guerra.

Al postutto, se l'onorevole D'Ayala vuole una prova, e sarà l'ultima che io addurrò, che questa organizzazione militare delle guardie doganali non è sconveniente per il servizio, nè può offendere l'armata, io gli addurrò in prova un solo esempio, e questo è quello della nazione più militare del mondo, quella presso cui lo spirito militare è più elevato che in ogni altra parte del globo, cioè della Francia.

In Francia le guardie doganali sono organizzate militarmente e sono equiparate ai militari, e ognuno di noi sa con quanto zelo, con quanta moralità, con quanta onestà si faccia il servizio doganale in Francia. Non v'ha alcuno tra noi, che abbia traversata quella frontiera, il quale ignori come non ci sia esempio di mancia e di concussione di sorta, casi che (dobbiamo confessarlo, imperocchè lo sappiamo tutti) pur troppo si verificarono alcuna volta nei nostri uffici doganali.

Sappiamo tutti con quanta dignità, con quanta onestà si faccia codesto servizio colà, e quella generosa armata, cui dobbiamo la liberazione di tanta parte d'Italia, quel generoso esercito, il quale è il primo al di d'oggi in Europa per la elevatezza de' suoi spiriti militari, non si trovò per nulla offeso dal vedere le guardie doganali equiparate ai soldati. Ed io non ho dubbio alcuno che il soldato italiano non troverà offesa di sorta in ciò che queste guardie doganali gli vengano equiparate; imperocchè questa organizzazione militare si dà alle guardie doganali per indicare loro che noi attendiamo da esse lo stesso spirito di ordine e di moralità, la stessa attività che anima il nostro valoroso esercito.

MARLIANI. Signori, tanto nella seduta passata, come oggi, ho sentito parlare lungamente del contrabbando, ma non ho avuto il piacere di sentire qual sia il vero rimedio per farlo cessare.

Io non credo che le guardie doganali, maritate o celibi, siano un ostacolo al contrabbando, delle merci, s'intende. (*Si ride*) Credo che il vero ed unico rimedio che è stato finora proclamato contro il contrabbando siano i diritti tenui.

Invano vorrete confondere il ladro e il contrabbandiere. Il contrabbando trova in tutti una specie di benevolenza, almeno un giudizio attenuante del male, che lo rende più facile e tale da sfuggire a tutte le vostre punizioni.

È invalsa in tutti l'idea che il contrabbando non è un gran delitto, e forse non si conteranno molti degli onorevoli deputati che qui seggono i quali non abbiano fatto il loro piccolo contrabbando. (*Si ride*)

Non c'è assolutamente altro rimedio contro il contrabbando che i diritti tenui; ed io l'altro giorno ho applaudito con tutta l'anima mia alle parole dell'onorevole Lazzaro, quando diceva che effettivamente era qualche cosa d'immorale il dare un premio ai doganieri che sono già pagati dallo Stato per sorvegliare e scoprire il contrabbando; non c'è dubbio che gli è istigare gli uomini col premio dell'avidità a mancare ai doveri di coscienza; ma gli uomini sono fatti come sono e non saremo noi che potremo rimediare la loro natura. Non potremo rimediare all'occasione del delitto che colla diminuzione dei diritti, e questo è tanto certo che in Francia il contrabbando è tariffato nel modo il più esatto. Per introdurre i cotoni, per esempio, secondo le frontiere, si paga da 35 a 50 per 010 del valore; per i fili di cotone si paga da 15 a 35 per 010; per i tulli e altre mercanzie più preziose da 15 a 20 franchi. Per le frontiere della Svizzera s'introducono tutti gli anni da 100 a 150 mila orologi, e l'assicurazione del contrabbando è dal 5 al 10 per 010.

Ma dove il contrabbando si fa sopra una scala immensa è sulle frontiere del Belgio; ivi, o signori, vi è un'armata di 60000 cani destinati ed ammaestrati a fare il contrabbando; il Governo francese paga 18 franchi per ogni cane ammazzato di quelli che fanno il contrabbando. In dieci anni se ne sono ammazzati 40288, il che vuol dire 4000 cani all'anno. Il contrabbando di questi cani si fa nel modo seguente: questi cani sono rinchiusi, tenendoli a molta dieta, poi gli si pone addosso un carico del valore di 600 od 800 franchi, indi li sferzano in modo barbaro uomini vestiti da

doganieri francesi (*Si ride*), poi gli aprono le porte e questi cani scappano e vanno al di là della frontiera in un determinato posto, dove li aspetta un lauto pranzo in compenso delle loro fatiche.

Con questo mezzo ogni anno si introducono nel Belgio in Francia merci per più di dieci milioni di libbre. In Francia niente ha potuto impedire questo contrabbando, malgrado, come aveva l'onore di dirvi, che in dieci anni se ne siano ammazzati 40288 di questi cani, malgrado che il Governo francese faccia pagare 20 franchi per ogni cane che esce condotto dal suo padrone; niente ha potuto bastare mai; ma il giorno che il Governo francese si persuaderà che diminuendo i diritti soltanto egli potrà impedire il contrabbando, questo sconcio cesserà del tutto.

Dopo l'esposizione di questi piccoli ragguagli, che sono autentici, io pregherei gli onorevoli deputati che sono in caso di avere col loro voto influenza sulla soppressione del contrabbando di leggere il famoso discorso che pronunziava l'11 marzo 1842 sir Roberto Peel nella Camera dei Comuni, quando egli fece cessare ad un tratto i diritti sopra 750 articoli.

Egli diceva: è un inganno manifesto quello che si fa all'industria con dei diritti eccessivi, perchè questi diritti eccessivi non vengono pagati alle dogane, ma al contrabbando, e questo rende illusorii i diritti creati per proteggere l'industria; ed egli ne diede l'esempio, facendo scomparire dalla tariffa delle dogane 750 articoli in una volta.

Signori, io non posso meglio riassumere il mio pensiero che con una dichiarazione di un capitano di nave olandese, in un'inchiesta fatta da quel Governo. Egli diceva, quando fu interrogato perchè faceva il contrabbando, e come lo faceva: se io, diceva, pensassi di fare un gran beneficio andando all'inferno, ci andrei anche abbruciando le mie vele.

Ecco condensato in un assioma quale sia la spinta che conduce il contrabbandiere, ecco il codice che regola il contrabbando.

D'AVALLA. Se io dovessi incominciare come ha incominciato l'onorevole ministro, dovrei di certo usare parole che potrebbero offendere la sua modestia. Comincio invece da dove egli ha finito; imperocchè io non ho avuto scopo di rizzarmi, quantunque ne avessi il debito, a difensore dell'esercito, imperocchè fra i membri della Commissione, tutti onorevoli, vi è pure un uomo il quale meriterebbe il nome dell'Achille del 30 maggio a Palestro. Perciò non erigendomi a difensore dell'esercito, poichè vi hanno egregi difensori di esso nella Commissione, dirò soltanto che in me è stato il pensiero piuttosto che tutto ciò che si vorrebbe dalle guardie doganali non fosse una conseguenza di una prevenzione contraria a codesto corpo, la qual prevenzione contraria io la trovo soverchia, perchè io credo che i cittadini corrotti sono conseguenza dei Governi corruttori, e che difficilmente vi possono essere cittadini corrotti in mezzo ad un Governo come il nostro, Governo moralizzatore. Lo spavento maggiore io lo veggio, ed è ingiustissimo, circa la corruzione delle provincie meridionali; ingiustissimo, perchè, se nelle provincie meridionali, in qualunque ordine di cittadini, vi ha potuto essere corruzione, è stato solo perchè ebbero un Governo corruttore per eccellenza.

Ed infatti la corruzione investì anche l'incorruttibile armata, perchè, educandosi appunto alla corruzione della reggia, non ne fece più soldati, ma sgherri e carnefici.

Ecco a che giunge la corruzione dei Governi; ma non sono i cittadini corrotti, perchè alla fin fine gli ufficiali napoletani sono di certo degni anche di omaggio.

Intorno poi al celibato, io debbo in verità, nè questo mi pare sia argomento da sorrisi, io debbo invero sostenere che se il celibato si ritiene per l'onestà, io vorrei interrogare la statistica degli onesti e dei disonesti guardiani della cosa pubblica. Perchè all'incontro credo che un padre di famiglia, il quale vede nei suoi figli la miseria e l'onestà, abbia nei medesimi un argomento per essere onesto; e non sarebbe questo un condannare la classe più onoranda della società, i poveri padri di famiglia, i quali col sudore della loro fronte educano all'onore i loro figliuoli?

Nè io mi appago invero troppo dei regolamenti, poichè i regolamenti vorrei che fossero tutti conseguenza della legislazione ed applicazione pura e semplice dei principii delle leggi, poichè, se qualche articolo di regolamento giungesse nell'aula del Parlamento, io non credo che si permetterebbe (come infatti non l'ha permesso la Commissione nostra nominata dagli uffizi) che un soldato o un sott'uffiziale fosse giudicato dalla Commissione di disciplina a porte chiuse e senza neppur permettere che l'incolpato segga presso i giudici, senza neppur permettere la difesa. Ed io faccio plauso alla Commissione (non ricordo se sia opera del Ministero) la quale non ha permesso le porte chiuse, ma ha spalancato le porte del Consiglio, che essi chiamano *di disciplina*, laddove nel regolamento invocato del 1859 si chiama non Consiglio, ma Commissione; poichè il Consiglio di disciplina non giudica che gli uffiziali, mentre la Commissione giudica soldati e sott'uffiziali.

E infatti, se tutti i regolamenti venissero nell'aula del Parlamento, noi non avremmo letto con dolore per tutti i giornali un articolo del mio dolcissimo amico, Luigi Settembrini, il quale ha veduto colpito un suo figlio da un articolo di regolamento, quasi calpestando l'onore di un nome onoratissimo in Italia; e basterebbe a renderlo onorando l'ergastolo che ha patito per tanti anni. Io spero che il nuovo ministro della marineria italiana saprà rendere a questo illustre cittadino il debito che gli compete, onde questa smania di regolamentazione non ci soffochi e ci uccida. (Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Spaventa.

SPAVENTA. Veramente, dopo quanto ha detto il ministro delle finanze per giustificare la necessità e la ragione di questa legge, alla Commissione rimane poco da aggiungere. Dirò prima una parola di risposta all'onorevole Marliani, che se egli è vero, come tutti sappiamo, che uno dei motivi principali del contrabbando è l'altezza dei dazi, egli è ancora verissimo che, finchè ci saranno dazi, anche piccoli, ci sarà necessità di doganieri che debbano vigilare alle frontiere.

Per conseguenza il discorso ch'egli ha fatto per provarci una cosa in cui tutti conveniamo, come veramente non attinentemente alla discussione di questa legge, può passare senz'altra risposta dal canto nostro.

Risponderò ora qualche cosa all'onorevole D'Ayala.

Egli conviene che il corpo delle guardie doganali ha bisogno d'essere moralizzato; è egli stesso che ha detto che questo corpo, nel modo come presentemente è costituito, massime nelle provincie meridionali, abbisogna di una riforma. Il progetto di legge è informato di questo principio, che cioè una riforma delle guardie doganali in guisa che assicuri la regolarità e l'efficacia del servizio, e metta fine nel tempo stesso alla poca moralità che si lamenta, non possa ottenersi senza assimilare perfettamente il corpo di questi uffiziali pubblici alla milizia. Questo è il principio della legge: assimilazione delle guardie doganali alla milizia per quanto è possibile. Ritenuto questo principio, tutte le disposizioni

della legge non sono che altrettante conseguenze: i requisiti d'ammissione, tra cui il celibato; le disposizioni disciplinari, tra cui l'incorporazione ai corpi franchi; il Consiglio di disciplina, e in pari tempo le pene; i premi, le onorificenze, non sono che tante conseguenze del principio d'assimilazione di questo corpo alla milizia regolare.

Ora è a vedere se questo principio sia giustificato. Io credo che lo sia così dallo stato presente delle guardie, come dalla natura stessa del servizio a cui debbono adempiere. Questo servizio richiede obbedienza, disciplina, esattezza, esige uno spirito d'ordine così perfetto, che tutto ciò non si può conseguire altrimenti che con un'organizzazione militare. Ciò ammesso, ne nascono le conseguenze ch'io additava così quanto ai requisiti d'ammissione, come quanto ai mezzi disciplinari e quanto ai premi e alle onorificenze.

Tra i requisiti d'ammissione quello che offende maggiormente l'onorevole D'Ayala è il celibato. Io riconosco, per vero dire, che il matrimonio è uno stato superiore a quello del celibato. Non sono di quelli i quali credono che il celibato sia uno stato di santità, in cui si possa conseguire la perfezione meglio che nel matrimonio; ma nel tempo stesso reputo e confido che con me convengano tutti coloro che hanno pratica della vita, che il matrimonio, quando in esso non concorrano le condizioni necessarie ad adempierne i doveri, sia un'occasione di corruzione o di perversione forse maggiore che non il celibato.

MICHELINI. Chiedo di parlare. (Harità)

SPAVENTA. L'onorevole signor ministro delle finanze ha esposto largamente come nella condizione delle guardie doganali i doveri del matrimonio potevano essere difficilmente adempiuti, così perchè la guardia doganale non può avere una famiglia stabile, come perchè non ha i mezzi valevoli a sostentarla.

L'onorevole D'Ayala è offeso ancora più dalla disposizione che abilita i Consigli di disciplina ordinati nella legge a condannare le guardie all'incorporazione nei cacciatori franchi.

L'onorevole ministro delle finanze ha detto come questa disposizione non ha nulla che possa offendere l'esercito e non ha nulla d'infamante neppure per la guardia che vi viene sottoposta. Io aggiungerò che la necessità dell'incorporazione nei cacciatori franchi è dimostrata dal bisogno di ristabilire assolutamente la disciplina in questo corpo.

Tutte le altre penalità disciplinari che possono escogitarsi, per correggere le guardie doganali disordinate, sono sperimentate insufficienti. Il solo timore di dover andare a scontare il tempo che rimane della loro ferma in un corpo il quale ha per iscopo precisamente la correzione, può riescire efficace a farci conseguire lo scopo che ci proponiamo.

L'onorevole D'Ayala è ancora sbigottito che l'incolpato sia lasciato senza difesa; ma, mio Dio! qui non si tratta se non di cause disciplinari, ed in queste, quando l'imputato è inteso personalmente nelle sue difese, è tutto quello che gli si può concedere. Non si tratta di giudizi formali, di giudizi sopra reati. Quando ciò fosse, la guardia doganale è rinviata ai tribunali ordinari od è giudicata dal tribunale militare, ed in questo caso non è lasciata senza difesa, nè senza tutte le gaurentie che le leggi comuni accordano.

PRESIDENTE. (Al presidente del Consiglio, che sta per uscire) Pregherei il signor presidente del Consiglio, se i suoi affari glielo permettono, di fermarsi ancora alcun poco, dovendo il deputato Lovito dirigerli alcune domande.

(Il presidente del Consiglio ritorna al suo posto.)

SPAVENTA. Nei casi in cui veramente si tratti di reati e non di infrazioni alla disciplina la guardia doganale non è

lasciata senza tutte quelle guarentigie che le leggi così comuni, come militari, assicurano agli imputati. Per questa parte l'onorevole deputato D'Ayala può star sicuro che la Commissione si è preoccupata di non offendere i diritti comuni dei cittadini nelle persone delle guardie doganali.

Non so veramente a qual altra obiezione rispondere. Se l'onorevole D'Ayala insiste sopra le difficoltà da lui fatte nella discussione degli articoli, la Commissione avrà occasione di rispondergli più ampiamente.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA SULLA CONDIZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA NELLE PROVINCE MERIDIONALI.

PRESIDENTE. Si interrompe un momento la discussione su questo progetto di legge per dare la parola al deputato Lovito, che l'ha chiesta in principio della seduta per alcune domande che ha da dirigere al signor ministro per l'interno.

LOVITO. Sento il dovere di chiamare l'attenzione del Governo sulle condizioni della sicurezza pubblica in alcune provincie del mezzogiorno. Se non che, siccome d'interpellanze se ne incontra troppo spesso all'ordine del giorno, e d'altronde le cose cui accennerò sono pur troppo, a mio modo di vedere, una sgradevole eredità delle amministrazioni passate, non eccezzuata quella dei Borboni, così giova prevenire la Camera che non saranno interpellanze le mie, ma sì una breve quanto dolorosa esposizione di fatti e la proposta di alcuni rimedi che, a mio avviso, varranno a curare radicalmente, e nel più breve termine possibile, il brigantaggio in quelle provincie.

Prego quindi la Camera di voler fissare un giorno in cui possa esporre le mie interpellanze.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Sono agli ordini della Camera, quando creda di dover fare luogo alle interpellanze annunciate testè dall'onorevole deputato Lovito. Però, se egli ha delle considerazioni e dei progetti da esporre relativamente alla sicurezza pubblica nelle provincie le quali si trovano sgraziatamente infestate dal brigantaggio, lo pregherei, affine di non sollevar discussioni che non finiscono per condurre a grandi risultamenti, di comunicarmele officiosamente.

Posso accertare l'onorevole Lovito che io terrò grandissimo conto di tutte le osservazioni che egli e i deputati appartenenti a quelle provincie volessero fare, ed assicuro poi tanto lui, quanto la Camera, che la questione della sicurezza pubblica nelle provincie napoletane mi occupa grandemente.

Io mi sono diretto a molti deputati, pregandoli di volermi indicare quali sarebbero, a loro avviso, i rimedi più efficaci e più acconci per ridonare a quelle provincie la quiete pubblica; perciò molto volentieri io sentirei dall'onorevole Lovito anche i mezzi e i rimedi che egli crederebbe opportuno di adottare.

Ad ogni modo io feci questa protesta unicamente per iscarico mio, e non ho nessuna difficoltà di rispondere alle interpellanze che vorrà muovere il preopinante nel giorno che egli e la Camera vorranno fissare.

LOVITO. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle spiegazioni che mi ha date; io era sicuro della sollecitudine che portava pel miglioramento delle condizioni della sicurezza pubblica nelle provincie napoletane; però, come, a mio modo di vedere, i mezzi che varranno a tranquillare

quelle provincie sono di doppia indole, vale a dire d'indole governativa e d'indole legislativa, così io sono nel divisamento di venire ad esporre alla Camera quei mezzi che sono d'indole legislativa; di tutti quegli altri poi che sono d'indole puramente governativa io non avrei difficoltà di farne comunicazione officiosa all'onorevole presidente del Consiglio, il quale so quanto s'interessi pel benessere di quelle provincie.

Prego quindi di nuovo la Camera a voler fissare un giorno per quest'oggetto.

PRESIDENTE. Qual giorno ella intenderebbe fissare? Osservo che vi sono...

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola per fare una preghiera alla Camera, ed è che questa interpellanza abbia luogo dopo la discussione nella quale siamo impegnati e dopo quella sulla legge relativa all'applicazione a tutte le parti del regno della legge sulle opere pie.

PRESIDENTE. Questo s'intende.

BOTTERO. Dopo tutte le leggi d'urgenza.

MINERVINI. Sì. Io conosco il deputato Lovito, e sono certo ch'egli userà di tutta quella sobrietà che gli è propria; ma non mi pare che quella interpellanza, nel modo in cui è enunciata, e nel mentre noi abbiamo notizie ufficiali ed ufficiose, e di famiglie, su quelle provincie e sul brigantaggio poco consolanti, non mi pare, dico, che tale interpellanza debba essere rimandata a quando saranno votate tutte le leggi dichiarate d'urgenza.

Io quindi pregherei l'onorevole presidente del Consiglio e la Camera tutta a voler dichiarare urgente quest'interpellanza, poichè un rimedio che potrebbe essere efficace domani, forse non potrebb'esserlo doman l'altro.

Prego quindi la Camera a voler ammettere la mia domanda d'urgenza.

PRESIDENTE. Osservo che vi sono leggi all'ordine del giorno che sono state dichiarate d'urgenza, come pure lo furono altre che vi debbono ancora essere poste e di cui l'urgenza non potrebbe essere maggiore, e che fu pure deliberata dalla Camera.

La parola spetta al deputato Alfieri.

ALFIERI. Io farò osservare che, secondo quanto ci disse l'onorevole Lovito, le sue interpellanze si dividerebbero in due parti: l'una riguarderebbe i mezzi governativi, l'altra si riferirebbe ai mezzi legislativi.

Quindi noi sappiamo fin d'ora che, per quanto ai primi, l'onorevole Lovito consente a portare questa parte direttamente a conoscenza del signor ministro per gli interni; rimarrà solo alla Camera il decidere se si debbano o no proporre quei mezzi legislativi che l'onorevole Lovito vorrà suggerire.

Ora io credo che per mezzi legislativi s'intenda leggi o progetti di legge. Ma io domando a che possa giovare una discussione accademica nella Camera per proporre, per così dire, uno schema di legge.

Il disegno di legge che l'onorevole Lovito è in divisamento di consigliare alla Camera ed al Governo io credo che molto più naturalmente si potrebbe porre innanzi coll'esercizio del diritto d'iniziativa parlamentare; così l'onorevole Lovito avrebbe campo a sviluppare la sua proposta e quindi ad arrecare quelle ragioni che esporrebbe alla Camera facendo le interpellanze.

Così pure, se egli intendesse, invece di usare dell'iniziativa parlamentare, di richiedere al Ministero che queste proposte venissero da esso fatte, allora sarebbe molto più ovvio, molto più spedito, nel corso delle nostre deliberazioni, che

egli proponesse al ministro per l'interno questi medesimi mezzi legislativi di cui egli vorrebbe fare esposizione alla Camera.

Io credo che queste mie osservazioni non possano in nessun modo essere ritenute come una negativa alla proposta che intende fare l'onorevole Lovito, come un modo di allontanare o di scartare la questione; anzi dichiaro che, dicendo queste parole, intendo di esprimere il desiderio che vengano al più presto disaminate e discusse nella Camera tutte quelle disposizioni le quali possano dare ben presto la tranquillità, ricondurre l'ordine e far godere tutti i benefizi della libertà alle provincie napoletane, alle quali io, come tutti i miei colleghi, porto il più vivo interessamento.

PRESIDENTE. Intende fare una proposta che queste interpellanze non abbiano luogo?

ALFIERI. La conclusione è chiara. È un'osservazione che io sottopongo all'onorevole Lovito, sperando che lo stesso consenta a ritirare la sua mozione.

VACCA. Io appoggio quanto ha detto l'onorevole deputato Minervini.

Si tratta di una questione che interessa altamente le provincie meridionali e la loro capitale, e propongo che l'onorevole deputato Lovito faccia in questo momento la sua interpellanza.

LOVITO. Mi dispiace di non essermi abbastanza spiegato perchè l'onorevole nostro collega Alfieri abbia dato il nome d'interpellanza a quelle che propriamente non lo sono. Osserverò poi che per esser cose che richiedono delle disposizioni governative, amministrative, legislative, è naturale che siano discusse dal Parlamento.

Nè per vero io saprei qual esito potrebbero avere soltanto delle pratiche officiose presso l'onorevole presidente del Consiglio, per quanto assegnamento io faccia sulla sua arrendevolezza, e per quanta premura io concedo ch'egli ha per le provincie meridionali.

In conseguenza io prego novellamente la Camera che voglia destinare un giorno per impossessarsi, com'è di diritto, della questione ben grave che io intendo trattare.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda fissare un giorno per l'interpellanza, o che altro voglia fare il deputato Lovito. *(Si ride)*

(La Camera acconsente.)

SUSANI. Domando la parola.

La Camera è in numero?

Molte voci. Sì! sì! è in numero.

PRESIDENTE. Io proporrei che tale interpellanza avesse luogo subito dopo esaurito l'ordine del giorno attuale.

GADDA. Domando la parola.

La Camera ieri ha deciso che nell'ordine del giorno sia...

Molte voci. No, non si può più parlare; è votato!

PRESIDENTE. Fu solo votato in genere che si ammetteva l'esposizione che intende di fare il deputato Lovito. Rimane a fissare il giorno.

Io ho proposto che si stabilisca dopo esaurito l'ordine del giorno attuale; su questa proposta avendo chiesto la parola l'onorevole Gadda, io gliela mantengo.

GADDA. Ieri fu presa la deliberazione di porre all'ordine del giorno di domani il progetto di legge per l'attuazione dell'ordinamento giudiziario in Lombardia, dichiarato urgente per molte ragioni dette ieri; e quindi io prego la Camera che, nel determinare il giorno per queste interpellanze, non si voglia anticiparle alla legge che ho testè accennata. Era questa la mia domanda.

PRESIDENTE. Quando si parla dell'ordine del giorno at-

tuale vi sono comprese anche le leggi che oggi non vi sono portate, ma che sono state stabilite d'urgenza. Perciò le interpellanze verrebbero dopo queste.

MINISTRO PER L'INTERNO. Senza determinare il giorno preventivamente, io domanderei che si fissi posteriormente dietro opportuni concerti. Questo io domando, sia perchè in questo frattempo avremo notizie più ampie e sicure da quelle provincie, sia perchè il Governo, appunto in questi giorni, si sta occupando di prendere in proposito qualche efficace provvedimento. Io non intendo che si debba ritardare lungamente, però è meglio che vi siano due o tre giorni di mezzo.

Se l'onorevole interpellante non ha alcuna difficoltà, concerteremo assieme il giorno che sarà opportuno onde egli possa anche conoscere i provvedimenti che si saranno presi.

Del resto, quanto a me, mi rimetto intieramente alla Camera se intende fissare fin d'ora il giorno.

LOVITO. Io accetto le conclusioni dell'onorevole presidente del Consiglio, e prego la Camera a voler fissare un giorno che non sia nè martedì, nè mercoledì... *(Rumori)*

Voci. Ma è fissato! Si concerti col ministro.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha proposto di concertare successivamente il giorno che sarà opportuno per questa esposizione.

Se l'interpellante accetta questa proposta, s'intenderà che si lascerà soltanto uno spazio di pochi giorni.

LOVITO. Accetto.

CICCONE. Domando la parola sull'incidente delle interpellanze.

PRESIDENTE. È già esaurito.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE GUARDIE DOGANALI.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione sul progetto.

Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io non intendo presentare osservazioni sul complesso della legge. Ho chiesto la parola quando si trattava la quistione del celibato. *(Harità)* Mi riservo pertanto di parlare quando verrà in discussione l'articolo 4, ed invito i miei colleghi, i quali abbiano osservazioni a fare (perchè molte delle cose che si sono dette si raggirano sopra le disposizioni dei singoli articoli), ad imitare il mio esempio.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si procede alla discussione particolare degli articoli:

« Art. 1. Le guardie doganali fanno parte integrante della forza pubblica e dipendono dal Ministero di finanze.

« Esse sono distinte in guardie attive e sedentarie.

« Le guardie attive sono destinate alla custodia e vigilanza della linea e delle zone doganali di terra e di mare, ed alla repressione del contrabbando delle merci soggette a dazio e dei generi di privativa.

« Le guardie sedentarie esercitano la vigilanza negli uffici doganali e negli stabilimenti delle privative.

« Le guardie sedentarie sono scelte fra le attive, secondo la loro anzianità e idoneità. »

D'AYALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'AYALA. Conseguente alle osservazioni generali che ho fatto nel primo discorso, io credo che la forza pubblica dello Stato non possa essere che l'esercito e la guardia nazionale, e me ne dà prova anche l'articolo primo della legge della guardia nazionale, che io non avrei bisogno che di rammentare ai miei colleghi, ma che credo meglio di leggere perchè forse nelle parole medesime vi sarà un argomento sulla natura della forza pubblica :

« La milizia comunale è istituita per difendere la monarchia ed i diritti che lo Stato ha consacrato, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare e ristabilire l'ordine e la tranquillità, secondare (notate bene), secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza del nostro Stato. »

Mi pare dunque che nella definizione legislativa della guardia nazionale, e richiamando la definizione dell'ufficio dell'esercito, non vi può essere altri che l'esercito e la guardia nazionale che costituiscano la forza dello Stato.

Se la coscienza mia sarà acquetata da assicurazioni di giuriconsulti che qui sono, da professori di diritto costituzionale, io non avrei di certo nessuna ripugnanza a votare questo primo articolo, salvo qualche leggero emendamento, e forse comincierei allora da un emendamento per far iscomprire il vocabolo *integrante*, perchè porrebbe quel corpo nella stessa condizione dell'esercito e della guardia nazionale. Io non vorrei che da questa specie di smania, di chiamare questo aiuto alla forza pubblica, nascesse quest'idea illusoria di adunare questi 13000 soldati delle guardie doganali che sono sparse per tutta l'Italia da Gironi fino ad Aosta.

Queste guardie non possono essere annoverate costituzionalmente nella forza pubblica.

Io comincierei anche dal domandare che invece di dirsi: *guardie doganali*, si debba dire: *il corpo delle guardie doganali*, poichè in questo progetto di legge all'articolo 6 quasi di straforo si parla di tenenti e sottotenenti. Dunque questi tenenti e sottotenenti sono o no considerati nel disegno di legge, quando il disegno di legge si forma e si compila? Si comincia colle guardie doganali, senza occuparsi se queste guardie abbiano o no i loro uffiziali, i loro brigadieri e sottobrigadieri.

Domanderei egualmente che, invece dell'epiteto di *sedentarie*, si dovesse dire di *vigilanza*. Nè questa è pedanteria di parole, giacchè di certo nell'accettazione universale la parola *sedentario* ha qualche cosa di meno dell'attivo, laddove qui la guardia sedentaria ha qualche cosa di più dell'attivo.

Se dunque i vocaboli devono anche far destare l'idea giusta della cosa, io pregò la Commissione di voler accettare. . . .

MELLANA. Domando la parola.

D'AYALA. . . che si dica di *vigilanza*; allora nel quarto comma, dove si parla appunto che le guardie sedentarie esercitano la vigilanza, cambieremmo la dizione, e diremmo: « Le guardie di vigilanza intendono agli uffizi doganali ed agli stabilimenti delle private. »

Tanto più mi pare necessaria questa mutazione, in quanto che nell'ultimo comma si legge: « Le guardie sedentarie sono scelte fra le attive. » Ma noi non scegliamo mai fra gli attivi i sedentari, tutto al più scegliamo quelli fra questi.

Mi limito a queste considerazioni, salvo sempre il significato costituzionale di *forza pubblica*.

PRESIDENTE. Il deputato Spaventa ha la parola.

SPAVENTA. Se il signor Mellana vuol parlare, io parlerò dopo.

MELLANA. Io non posso comprendere la suscettività dell'onorevole preopinante per le parole: *di forza pubblica*, applicate alla guardia nazionale. Io credo che, costituzionalmente parlando, il precipuo fine di questa istituzione sta in questo: che le armi cittadine, separatamente da tutte le altre armi dello Stato, debbono difendere l'integrità dello Statuto. Ma l'ufficio della guardia nazionale non è ristretto a questo solo; essa appoggia l'esercito quando la difesa del paese il richiede, ed appoggia la forza pubblica nella difesa dell'ordine quando lo esigono le circostanze.

Adunque sotto il nome di *forza pubblica* s'intende tutto quel complesso di armi che materialmente difende le leggi dello Stato sotto la sorveglianza del Governo medesimo. Epperò non posso capire come non debba comprendersi in questi vocaboli di *forza pubblica* anche il corpo di coloro che difendono dal contrabbando le frontiere dello Stato, e che, giustamente secondo questa legge, possono, in alcune evenienze, essere in altro modo chiamati a difendere lo Stato.

Credo bene che dal numero della forza pubblica l'onorevole preopinante non vorrà togliere il corpo dei carabinieri e quello delle guardie di sicurezza pubblica. Or bene io gli domanderò: è egli di avviso che, moralizzando il paese, non sia indispensabile di far capire alle nostre popolazioni che è assai più immorale colui che ruba una parte dei diritti della nazione che non quegli che ruba ad un semplice individuo? La cagione per cui il corpo delle guardie nazionali, come tutti gli altri agenti governativi, è stato colpito sotto l'assolutismo si è perchè allora la nazione era il più delle volte in opposizione col proprio Governo. Quindi l'opinione pubblica contraria al Governo colpiva il medesimo nei suoi agenti.

Ma in un Governo libero, in cui nessuna imposta, nessuna tariffa di dogana può esser messa in esecuzione senza l'assentimento dei rappresentanti della nazione, non vorremo noi che le nostre popolazioni si convincano una volta che chi ruba alle finanze dello Stato ruba a tutti gli altri individui? Esse dovranno comprendere che chi reca un danno al pubblico tesoro obbliga i rappresentanti della nazione a stabilire un altro balzello, e che un onesto cittadino non solo paga la prima, ma ancora la seconda imposta pel disonesto cittadino il quale rifiuta di sostenere i carichi dello Stato.

Sotto questo rapporto fo plauso altamente a questa legge là dove ha voluto innalzare questo corpo. Se non che non approvo che la divisa del medesimo sia lasciata al Governo, perchè si sa che i ministri, come vediamo nell'esercito, si fanno un piacere di cambiarla assai di frequente. Ma, se si vuole lasciare al ministro delle finanze l'incarico di disegnare il figurino di questo nuovo suo esercito, credo che dovrà procurare il più che sia possibile d'assimilare questa divisa a quella dei carabinieri, per far acquistare a questo corpo l'autorità morale che quello dei carabinieri ha saputo meritare.

In risposta alle osservazioni dell'onorevole preopinante dichiarerò ancora che, per quanto io sia tenero di tutto ciò che riguarda lo Statuto, credo che per nulla sia menomata la dignità della guardia nazionale e dell'esercito dallo stabilire, come non si può a meno di fare, che le guardie doganali fanno parte della forza pubblica. Qual'altra qualificazione si potrebbe dare a questo corpo? Esso infatti appartiene al ministro delle finanze, il quale è funzionario dello Stato, che rappresenta la nazione.

Ritengo che quanto più rialzeremo il morale di questo corpo, di tanto ne potremo diminuire il numero. Se ora, per la disistima in cui è caduto questo corpo, sono necessari 12000 uomini, ne sarà necessario un molto minor numero

quando, mercè una buona organizzazione, questo corpo avrà ottenuto quell'autorità morale di cui gode il corpo dei carabinieri.

Una cosa che colpisce, signori, è il vedere che, mentre per la difesa dell'ordine in tutto lo Stato non vi sono che 18000 carabinieri, occorrono 12000 uomini per chiudere le frontiere al contrabbando. Se questa necessità di 12000, dico, può scusarsi in questo momento (ed io la combatterò quando ne sarà il caso), è puramente perchè non si hanno ancora gli effetti che si sperano da questa legge.

Io quindi, ripeto, appoggerò tutte le disposizioni della legge, le quali concorrano a dare una forza morale a questo corpo, sia perchè sia moralizzata la nazione, sia perchè col tempo questo corpo possa essere grandemente diminuito senza scapito delle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Spaventa ha facoltà di parlare.

SPAVENTA. Sono lieto di essere d'accordo coll'onorevole Mellana, e le sue ragioni valgono anche per la Commissione in risposta all'onorevole D'Ayala. Se non che non posso a meno di acchetare la coscienza cittadina dell'onorevole deputato D'Ayala sopra un punto di diritto, cioè sul punto della distinzione della forza pubblica da qualunque altra forza. L'onorevole D'Ayala sa che cosa sia forza pubblica.

Forza pubblica è una forza sotto la dipendenza delle autorità politiche ed amministrative chiamate all'esecuzione della legge.

Essa si distingue dalla forza armata, inquantochè la forza armata, per concorrere all'esecuzione della legge, deve essere richiesta da alcune autorità, e non può essere richiesta da tutte.

L'esercito, per esempio, è una forza armata; e non si dice una forza pubblica. Ma la guardia nazionale, i carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie campestri, le guardie doganali, si chiamano forza pubblica, in quanto sono sotto la dipendenza delle autorità politiche ed amministrative, e concorrono da sè all'esecuzione delle leggi.

La Commissione non può punto accettare l'emendamento dell'onorevole D'Ayala, il quale vorrebbe che si cancellasse la parola *integrante*. La parola *integrante* nell'articolo non v'è per niente; la parola *integrante* vi è in quanto significa che il corpo delle guardie doganali fa parte della forza pubblica in un senso più ristretto che non ne fanno parte tutti i cittadini. Tutti i cittadini possono essere richiesti dalle autorità per concorrere all'esecuzione della legge, ma fra i cittadini vi sono delle forze ordinate dipendenti dal Governo, che formano un complesso, che ha nome di *forza pubblica*, e il corpo delle guardie doganali è parte integrante di questo tutto, e quella parola *integrante* ha appunto questo significato. Per conseguenza la Commissione non può accettare la soppressione di quella parola.

La Commissione non può nemmeno accettare la proposta di sostituire le parole: *guardie di vigilanza*, alle parole: *guardie sedentarie*.

La parola *sedentarie* è opposta a quella *attive*. Le guardie doganali si distinguono in due classi: l'attiva e la sedentaria; le guardie attive sono quelle che prestano un servizio, direi così, di guerra contro i contrabbandieri; le guardie sedentarie sono quelle che servono negli uffici, e, facendo questo servizio, non si muovono rispetto a quelle che devono sempre andar girando, perchè le leggi di finanza siano osservate.

Per conseguenza pare alla Commissione che questi vocaboli siano propri per distinguere l'un genere di guardie dall'altro, e mantiene la sua redazione.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ayala propone. . .

D'AYALA. Chiedo di parlare. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'AYALA. A dir vero, non è ancora sciolto il mio dubbio. È necessario che lo sottoponga di nuovo, perchè me ne ha dato argomento lo stesso preopinante.

La forza pubblica è chiamata a provvedere all'adempimento delle leggi, ma delle leggi generali, non delle leggi particolari, come sarebbero quelle delle finanze; se per forza pubblica si volessero intendere tutti i corpi a cui sia lecito di armarsi per assicurare l'eseguimento di leggi speciali, nessuno di essi sarebbe escluso dal far parte della forza pubblica. Qualora stesse tale massima, io non so perchè i nostri pompieri, o guardie a fuoco, le guardie municipali, non dovessero ritenersi come facienti parte della forza pubblica. E per ciò potremmo dire di avere cento altri corpi che fanno parte della forza pubblica. Ma evidentemente non regge e non si può negare che la forza pubblica sia quella, la quale è deputata a tutelare le leggi universali dei cittadini, non le particolari.

Quanto ai vocaboli, non ne fo di certo una questione; mi è bastato il far notare che per noi *sedentario* è qualche cosa di giù, non qualche cosa di su; pazienza! il vocabolario doganale sarà diverso dal vocabolario generale.

Ho citata l'analogia della guardia nazionale, ma la guardia nazionale attiva è al certo qualche cosa di più notevole della guardia nazionale sedentaria. Non è così per rapporto alle guardie doganali: in esse le guardie sedentarie sono più pregevoli delle attive, e tanto è ciò vero che nell'ultima pagina della tariffa le guardie sedentarie hanno uno stipendio maggiore delle attive.

Finalmente, quanto al sostituire alla dizione: *le guardie*, la dizione: *il corpo delle guardie doganali*, non essendosi opposta alcuna obbiezione, ritengo che almeno quest'emendamento sarà accettato.

MANNA, commissario regio. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

MANNA, commissario regio. Poche parole di spiegazione.

Prego l'onorevole deputato D'Ayala di gettare uno sguardo sull'articolo 3, il quale forse risponde sufficientemente alla prima domanda.

L'articolo 3 dice:

« Le guardie doganali, sia attive che sedentarie, sono obbligate di concorrere alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a richiesta delle autorità competenti e secondo le norme indicate nel regolamento organico. »

Quest'articolo basta per esprimere che le guardie doganali, sia attive che sedentarie, oltre all'ufficio specialissimo di tutelare le dogane, possono ad ogni momento essere chiamate anche a tutelare la pubblica sicurezza, come gli altri agenti della forza pubblica.

Questo quanto alla prima domanda.

Quanto alla seconda farò osservare che nell'intelligenza del progetto le guardie *sedentarie* sono distinte dalle *attive* nel senso che, siccome quando siano militarizzate, secondo il progetto, non perdono la loro dipendenza diretta da un'autorità amministrativa, e siccome, anzi, le guardie hanno un avvenire nella carriera amministrativa, così le guardie *sedentarie* sono, per dir così, la transizione tra il servizio militare ed il civile. Non può essere che dalle guardie *sedentarie*, come crede il signor deputato, si scelgano le *attive*. Le *attive* hanno in vista, come premio, lo arrivare alla qualità di *guardie sedentarie*; poichè, per queste, le condizioni sono meno dure; il matrimonio, per esempio, non è più vietato; i pro-

venti sono alquanto maggiori, come ha notato lo stesso onorevole D'Ayala.

Dunque non potrebbe mutarsi la dizione, perchè dicendole *guardie di vigilanza*, parrebbe che si attribuisse alle *guardie sedentarie* un ufficio diverso da quello delle *attive*, che fosse diversa l'istituzione degli uni da quella degli altri.

Quanto alla terza osservazione, certamente non farei grande difficoltà se, invece di *guardie doganali*, si volesse dire: *corpo delle guardie doganali*. Ma mi sembra che non sia necessario, perchè, dicendo *guardie doganali*, si comprendono tutti i gradi; ed è chiaro che, siccome nella legge relativa alla pubblica sicurezza si è detto *guardie di pubblica sicurezza*, e non si è creduto necessario di dire altrimenti per comprendere i sotto-ufficiali e gli ufficiali, così mi pare che altrettanto si potrebbe fare per l'articolo presente.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato D'Ayala più non insiste sulle sue due prime proposte, sibbene insiste sulla terza, perchè si dica: *il corpo delle guardie doganali*, anzichè *le guardie doganali*.

Domanderò se questa proposta sia appoggiata.

D'AYALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

D'AYALA. Non insisto di certo sulla mia proposta; ho domandato solo ai miei colleghi un lume maggiore, e chiudo sempre il mio discorso con un timore, che, certamente, nè qui nè sotto il regno italiano è giustificato; ma rammentiamoci bene che questa forza è sempre una forza maggiore, che, non nell'ipotesi possibile, bensì nelle reminiscenze passate, sarebbe un'arma potente in mano alla tirannide, poichè sarebbe un'altra forza armata (*Rumori*); ed ecco perchè io rifiutava di dichiararla parte della forza pubblica.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Minervini.

MINERVINI. Signori, le cose esposte dal mio onorevole collega D'Ayala sono verissime, e non è men vero che la forza pubblica nei reggimenti costituzionali vuolsi considerare...

PRESIDENTE. Su che cosa intende parlare?

MINERVINI. Io intendo fare un emendamento all'articolo 1, e credo che le cose che sono per sottomettere alla Camera siano degne di meritare buon viso dalla Commissione e buon viso ancora dal Ministero.

PRESIDENTE. Era soltanto per sapere se intendeva di insistere sugli emendamenti che sono stati ritirati dal deputato D'Ayala.

MINERVINI. Io intendo unicamente di proporre un emendamento che salvi il principio e nulla tolga a questa legge.

Signori, la forza pubblica in un regime costituzionale è quella forza la quale ha il mandato di poter vigilare per sorprendere in flagranza la violazione della legge. Il mandato della forza pubblica, lo hanno insegnato tutti i pubblicisti, viene dalla legge direttamente a ciascun individuo di quella, epperò per eccellenza si addimanda *forza pubblica* quella la cui istituzione è la tutela dell'ordine generale, ossia la pubblica e la privata sicurezza; tutte le altre forze possono esser assimilate alla forza pubblica, ma questa ha incumbenti speciali, ha dei doveri e dei privilegi propri a sè, che non possono essere estesi agli altri cittadini; quindi non si può dire che la forza doganale è parte integrante della forza pubblica, senza sconoscere la questione di costituzionalità, la quale è quella che ci deve governare.

La forza pubblica non è altro, o signori, che quella forza la quale ha mandato precipuo di tutelare gli ordini costituiti,

le leggi in generale, la società tutta quanta di tutti i cittadini.

Io credo che tanto il signor ministro, quanto il regio commissario e i miei colleghi, vorranno accettare l'emendamento che io propongo, il quale soddisfa all'idea proposta dal signor D'Ayala assecondata dal signor Mellana, e dà alla legge quella maestà che si conviene; sono questioni di vocaboli che sembrano cose di poco momento, mentre in una legge sono gravi cose per le conseguenze, giacchè, quando voi dichiariate parte integrante della forza pubblica le guardie di dogana, si crederà che esse valgano quanto le guardie nazionali, quanto i carabinieri reali. (*Rumori*) Sì, o signori, la guardia nazionale in assisa, i carabinieri in assisa, sono forza pubblica sempre per la legge. La forza doganale non così, perocchè la sua istituzione è la sorpresa e la vigilanza del contrabbando. Sicchè, quando esercita cotali funzioni, è giusto che alla forza pubblica sia equiparata per le garanzie positive e negative, ma fuori di queste sue funzioni, se non obblighi ed oneri, non può nè deve godere privilegi di forza pubblica. E questa confusione deriverebbe dalla locuzione dell'articolo che io combatto. Quindi io prego la Camera e il ministro di assentire a che si dica in questo primo articolo:

« Le guardie doganali nell'esercizio delle loro funzioni sono equiparate alla forza pubblica e dipendono dal ministro delle finanze. »

Questo è il modo che trovate in tutte le codificazioni; aprite tutti i Codici e troverete usata questa temperanza. La ragione n'è positiva, imperocchè la forza pubblica per eccellenza è quella, come vi dissi, che ha il mandato diretto dalla legge in ciascun individuo di essa; le altre forze armate lo hanno in ispeciali incumbenze d'ordine non generale.

Laonde la forza pubblica ha degli obblighi speciali, ha delle guarentigie speciali, e tutti questi obblighi e queste guarentigie non possono essere comuni alla forza doganale, la quale dal suo stesso nome è designata a fare le debite perlustrazioni onde impedire il contrabbando.

Così abbiamo i carabinieri reali, il cui speciale attributo è quello di tutelare la sicurezza interna, di prevenire i reati, di sorprendere in *flagranti* i malfattori; e se, come arma di sicurezza pubblica, l'arma dei carabinieri reali può anche avere la missione della vigilanza sul contrabbando, non potrà mai avere le attribuzioni della forza doganale nell'esercizio delle sue funzioni, che è tutta speciale; nè la forza doganale può avere le prerogative e gli obblighi dei carabinieri.

Quindi, dal momento che si vuole far entrare la forza doganale nel novero delle forze vive dello Stato, io vi ripeto come sopra vi diceva: aprite pure tutti i Codici, e non vi troverete mai in nessuno che la forza doganale si sia chiamata con questa denominazione, cioè di *forza pubblica*, fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Adoperate nomi propri nelle leggi, questo è uno dei fondamentali principii del diritto costituzionale; e quando voi adopererete nelle leggi i veri termini propri allo scopo che voi vi prefiggete, voi otterrete in questo una delle principali guarentigie della loro esecuzione.

Il mio emendamento pertanto concilia i postulati della scienza legislativa colla sicurezza pubblica, poichè tutti i poteri armati bisogna che siano categoricamente distribuiti per modo tale, che non vi siano dubbi, e che vi sia sempre adoperata la specialità di vocabolo; tutto ciò che non è chiaro non può mai essere utile; e ciò che si può assimilare in una data condizione non si può assimilare in un'altra, e due cose essenzialmente distinte non debbonsi confondere.

Quindi io proporrei di dire all'articolo 1 come di sopra notai:

« Le guardie doganali nell'esercizio delle loro funzioni sono equiparate alla forza pubblica, e dipendono dal ministro delle finanze. »

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Minervini è appoggiato.

(È appoggiato.)

SELLA, ministro per le finanze. Mi sento spinto a dichiarare francamente alla Camera quello che ho nell'animo mio. Io capisco come possano farsi delle discussioni per delle idee, ma non giungo a comprendere (forse non sono abbastanza letterato) delle discussioni che continuano da un'ora e mezza per sole parole. (*Bravo! Bene!*)

Sono circa due ore che si sta discutendo se abbiasi a dire: *il corpo delle guardie doganali*, piuttosto che *le guardie doganali*; se abbiasi a dire che fanno parte della forza pubblica, o se sono parte integrante della forza pubblica; oppure se sono parte integrante della forza pubblica sol quando sono nell'esercizio delle loro funzioni.

Io domando perdono alla Camera, ma parmi che convenga essere un po' più economi del nostro tempo; bisogna pensare che l'Italia aspetta da noi una quantità di leggi, aspetta l'assettamento delle nostre finanze; non è quindi il caso di spendere due ore sopra delle parole. Scusi la Camera, io ho forse torto a far simili dichiarazioni, ma mi credetti in debito di esporle (*Bene! Benissimo!*), non posso a meno di esprimere quello che passa nell'animo mio.

Ciò posto, non ho più nulla da obiettare contro quello che ha detto l'onorevole Minervini. Egli trova che convenga meglio dire che le guardie doganali fanno parte, nell'esercizio delle loro funzioni, della forza pubblica. Io, dico la verità, non ci trovo differenza essenziale, e credo che per semplicità convenga adottare, senz'altro, la locuzione che ha studiato e che ci propone la Commissione eletta dalla Camera.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del deputato Minervini.

Esso consiste nel sostituire alle parole: « fanno parte integrante della forza pubblica, » queste altre: « le guardie doganali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono equiparate alla forza pubblica, e dipendono, » ecc.

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Le guardie attive di terra e di mare possono, in caso di guerra, essere mobilitate con decreto reale e poste sotto la dipendenza del ministro della guerra o di quello della marina. »

« Durante il tempo in cui sono mobilitate saranno soggette alle leggi ed ai regolamenti militari, conservando la loro divisa, i loro gradi ed i loro soldi, oltre il soprassoldo di campagna nella misura stabilita per la fanteria di linea. »

« Le promozioni che abbiano conseguite durante la guerra saranno loro mantenute o nell'esercito, ovvero nel corpo doganale. »

« Il comando delle guardie doganali mobilitate è affidato ad ufficiali eletti dal ministro della guerra o da quello della marina. »

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. Chiederei all'onorevole ministro per le finanze ed alla Commissione se nel caso in cui le guardie doganali

possano essere mobilitate e venir chiamate a far parte integrale dell'esercito, nel quale, secondo questo disegno di legge, conserveranno il medesimo grado ed il medesimo soldo, avranno anche il rancio, ed altre cose, come ha il rimanente dell'esercito.

Convieni evitare ogni equivoco ed ogni contraddizione. Se fosse espresso nella legge che le guardie doganali anche in guerra hanno diritto a conseguire al loro soldo, potrebbero pretenderlo nel modo che è loro pagato usualmente; ma invece, in questa circostanza, vi dev'essere una norma fissa, senza pregiudicio delle suaccennate guardie.

Per esempio, una guardia ha 700 e tante lire; il soldato tra il pane e la paga giornaliera ne ha soltanto 500 e qualche cosa. Dunque queste guardie avranno un soldo speciale; ma bisogna che sia definito nella legge che in quella circostanza il Governo conferisce una parte del soldo, come si usa negli altri corpi dell'esercito, giacchè è impossibile il non conservare un'uniformità in questa circostanza.

SPAVENTA. Il dubbio mosso dall'onorevole Mellana è sorto anche nel seno della Commissione, ed alcuni autorevoli membri della medesima appartenenti all'esercito, hanno opinato che la legge della mobilitazione della guardia nazionale provvede al caso, e che una volta che le guardie doganali come le guardie nazionali mobili sono chiamate a far parte dell'esercito esse sono provvedute del rancio e di tutto l'occorrente come i soldati.

E poi la Commissione ha considerato come, oltre al soldo, le guardie doganali mobilitate hanno un soprassoldo eguale a quello stabilito per la fanteria.

Dunque, se esse sono obbligate a riscare qualche parte del loro soldo per provvedere al vitto o ad altro, questo ricade sul soprassoldo che ricevono.

Così fu risolto il dubbio in seno alla Commissione.

MELLANA. Veramente il dubbio spiegato da questi autorevoli membri non è quello che io mossi.

L'esempio citato della guardia nazionale non può aver relazione col caso da me previsto; avrei piuttosto voluto che mi si fosse fatto cenno di due casi che già si avverarono in questo paese.

L'incorporazione delle guardie doganali nell'esercito non è cosa nuova per noi; già fu sperimentata nel 1848 e nel 1849, quando, sebbene non vi esistesse ancora la legge, si scelsero da questo corpo i più abili, che molto bene meritavano della causa italiana, combattendo valorosamente al fianco dell'esercito.

Così il carabiniere nelle sue piccole stazioni è anch'egli pagato in un modo speciale e secondo le circostanze; e anche di questo corpo, in caso di guerra, buona parte è riunita all'esercito.

Or bene, sarebbe necessario vedere se nei due casi citati non sorsero difficoltà alle quali convenga di provvedere.

La guardia nazionale non ha che fare col caso attuale; essa non è pagata abitualmente, e solo quando è mobilitata conseguisce un dato soldo. Invece voi qui garantite alle guardie doganali, in caso di guerra, l'integrità del soldo; ed io dico che forse questa garanzia, fatta per legge e che il Governo non può revocare, metterà il Governo stesso nella difficile condizione di dover corrispondere l'intero soldo, e in pari tempo prenderne una parte per pagare il rancio in modo uniforme al rimanente dell'esercito.

Quindi, se la Commissione è persuasa che questo dubbio c'è, dappoichè di quest'oggi non si voterà la legge, si potrebbe passare agli altri articoli e sospendere questo per evitare un qualche sconcio; chè qui si tratta di un corpo di

dodici mila uomini e della spesa di otto milioni, e si darebbe con questa legge una facoltà che, in dati casi previsti, può recare gravi inconvenienti. Io metto innanzi tale osservazione nella speranza che questo caso non sia tanto lontano dall'avverarsi. È mio desiderio che si avvicini il giorno che tutte le nostre forze abbiano a concorrere all'ultimo trionfo della causa nazionale, e quindi credo che sia bene evitare ogni sorta d'inconvenienti che all'atto pratico potrebbero emergere.

MANNA, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MANNA, commissario regio. Penso che l'onorevole Mellana teme che dicendosi nell'articolo: *i loro soldi*, venga esclusa una differente forma di soddisfare i soldi medesimi.

MELLANA. Sì.

MANNA, commissario regio. Se colla frase di quest'articolo viene stabilito che il soldo debba essere loro corrisposto anche mentre le guardie sono mobilitate, non mi pare che questo escluda che la forma di dare il soldo sia diversa dall'ordinaria. Ora la *ritenuta*, colla quale si compenserebbe loro una parte del soldo, non mi pare che porti nessuna contraddizione. Può ben stare che il soldo si debba dare per legge, e che poi con un regolamento venga detto che una parte di questo sarà rappresentata dal *rancio*. Mi pare che questa facoltà non possa venir tolta per l'articolo della legge. L'articolo dice che debba darsi un certo soldo, ma non sotto una forma piuttosto che sotto un'altra.

PRESIDENTE. Se il deputato Mellana non insiste nella sua proposta. . . .

MELLANA. Le ultime osservazioni del commissario regio pare chiariscano la cosa. Adunque, siccome ogni legge ha il suo regolamento esplicativo, questo dubbio che ho manifestato farà sì che il Ministero, in un regolamento interpretativo della medesima, sia indotto, ove ne sia il caso, a rimuovere meglio questo dubbio.

PRESIDENTE. Se non si fa altra osservazione, l'articolo 2 s'intenderà approvato.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Le guardie, sì attive che sedentarie, sono obbligate di concorrere alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a richiesta delle autorità competenti, e secondo le norme indicate nel regolamento organico. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. L'ammissione al corpo delle guardie doganali attive di terra e di mare si farà per arruolamento volontario.

« Perchè alcuno possa essere ammesso nelle guardie doganali è necessario:

- « 1° Che sia nazionale o naturalizzato;
- « 2° Che sia celibe o vedovo senza prole;
- « 3° Che abbia raggiunto il ventunesimo e non oltrepassato il trentesimo anno d'età;
- « 4° Che sia riconosciuto di buona condotta e fisicamente idoneo al servizio;
- « 5° Che sappia leggere e scrivere;
- « 6° Che non sia stato espulso dalle guardie di pubblica sicurezza, o dall'esercito, o dall'armata;
- « 7° Che non sia stato condannato, nè sia imputato per reato che porti pena superiore a quelle di polizia secondo le leggi penali.

« Quelli che escono dal servizio militare di terra o di mare possono essere ammessi fino all'età di anni trentacinque. »

MELLANA. Ho chiesto di parlare per far notare una contraddizione che ravviso in questo disegno di legge.

La contraddizione sta in ciò, che mentre vi ha un articolo

posteriore che autorizza il ministro a concedere, sotto alcune garanzie, alle guardie doganali la facoltà di contrarre matrimonio, al numero 2 dell'articolo 4 si stabilisce che sia celibe colui che vuole venir ammesso in questo corpo. Se chi vi fa già parte può contrarre matrimonio, non si deve esigere che sia celibe colui che vi entra, ove trovisi egli nelle stesse condizioni volute a tale effetto dalla legge, vale a dire se è provvisto d'una rendita di 300 lire iscritta sul debito pubblico.

Poichè ho facoltà di parlare, farò osservare a questo riguardo che non si dovrebbe esigere che la rendita fosse iscritta sul debito pubblico; dovrebbe, a mio giudizio, servire allo stesso scopo la rendita territoriale. Sono anzi d'avviso che quest'ultima sia da preferirsi.

Voci. Ora non è più esclusa.

MACCHI. La preferenza accordata alla rendita iscritta sul debito pubblico è stata tolta appunto per soddisfare ai desiderii dell'onorevole Mellana.

MELLANA. La Commissione l'ha tolta?

MACCHI. Il progetto ministeriale dice:

« Il permesso non sarà dato se non sia provato il possesso di un capitale di lire quattromila in rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia. » La Commissione ha detto invece: « Il permesso non si può dare se non sia provato che l'uno o l'altro degli sposi, o fra ambedue, non posseggano almeno un'annua rendita, » ecc.

Ad essi spetterà provare come abbiano questa rendita; ma non si esige più che sia iscritta sul Libro del debito pubblico.

MELLANA. La Commissione ha modificato quest'articolo, che veramente era cattivo nel progetto ministeriale, inquantochè io osservo che nei paesi di piccola coltura, come, per esempio, nella Svizzera ed in molte parti delle montagne, gli uomini emigrano per cercare del lavoro, lasciando la famiglia alla coltivazione del piccolo loro podere.

Ora io domando: perchè non ammettere in quel corpo delle guardie doganali questi uomini, i quali, appunto per non trovare nel loro paese tanto con che sostenere la famiglia, cercano altrove un lavoro?

Io sostengo pertanto, limitandomi a questa sola osservazione, che le medesime condizioni per le quali è accordata al ministro per le finanze la facoltà di concedere, a chi è già incorporato nelle guardie doganali, di contrarre matrimonio, debbano valere per l'ammissione di quegli ammogliati che l'invocassero, provando di trovarsi nelle medesime condizioni.

Farò ancora un'ultima osservazione. Se, per regola generale, questo celibato può essere ammesso, non bisogna poi spingerlo alle sue estreme conseguenze. L'unica ragione che si adduca è quella che l'uomo col suo stipendio può provvedere soltanto a sè stesso e non alla famiglia, e che mal può attendere al servizio colla moglie al fianco.

Io dico: anche ammettendo gli ammogliati a far parte delle guardie doganali, potrebbe benissimo accadere che la moglie non seguisse il marito. Essa avrà la stabile dimora presso il padre del marito, presso la famiglia.

Si parla del sostentamento della famiglia, quasi che sia l'uomo solo che debba mantenere la famiglia. Quante mogli sono a nostra conoscenza, le quali sostengono la famiglia, mentre forse il marito le è di pregiudizio, anzichè di lucro! Dunque bisogna determinare i vari casi e stabilir una norma generale. Se venisse adottato il solo principio che tutti fossero ammogliati, e che le donne potessero vivere nel quartiere col marito, questa sarebbe una cattiva disposizione; ma quando si è

provveduto a questo inconveniente, non bisogna poi andar tanto a rigore.

Comunque sia, allo stato della questione io mi restringo a dire, che qualunque siano le condizioni per le quali si dà facoltà al ministro di concedere alle guardie doganali di contrarre matrimonio, quando esse sono già incorporate, le stesse condizioni devono pure essere dichiarate buone in quest'articolo per facilitare agli ammogliati, in cui concorressero, l'ammissione loro nel corpo medesimo.

PRESIDENTE. Osservi l'onorevole Mellana se la sua idea potrebbe trovar luogo più opportuno nell'articolo 6, dove si fanno le eccezioni.

MELLANA. È subito fatto l'emendamento. Si può dire: « Che sia celibe o vedovo senza prole, salve le eccezioni ammesse nell'articolo 6. »

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

MANNA, commissario regio. Se non fosse per altro che per giustificare la distinzione, è utile che si sappia che si è riguardata l'una cosa in una maniera molto differente dall'altra. Si è creduto che, quando si trattasse di ammettere la prima volta un individuo nel corpo, si potesse esser più rigoroso ed escludere gli ammogliati, ma che invece per quelli già ammessi l'esperimento della persona potesse contribuire ad ottenerle il consenso dell'amministrazione al matrimonio. Non dico che questa sia una decisiva ragione di differenza, ma certo è una ragione plausibile per stabilire un trattamento diverso per quelli che si ammettono la prima volta nel corpo e quelli che ne fanno già parte.

Ma vi è ancora qualche altra ragione. Sarà difficile tener fronte alle molte richieste di matrimonio che si faranno. Inoltre, dovendo utilizzare, per quanto è possibile, il corpo delle attuali guardie doganali, dove, non so se fortunatamente o sventuratamente, si trovano ora molti ammogliati, sarà prudente non abbondar tanto nelle concessioni per conservare il più che si possa il carattere militare nel corpo.

Allargare di troppo la mano in questo momento non è cosa savia né prudente. Presento queste poche osservazioni più per ispiegare le disposizioni del progetto che per insistere sul mantenimento di esse.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Il mio emendamento è più radicale di quello proposto dall'onorevole Mellana, in quanto che, volendo che lo stato di matrimonio non sia di ostacolo né all'ammissione, né alla permanenza nel corpo delle guardie doganali, io propongo che si sopprima il secondo numero di quest'articolo, e ne verrebbe per conseguenza anche la soppressione di tutto l'articolo 6.

All'occasione di quest'articolo io non tratterò la questione, se sia bene o male il dare un organamento militare a queste guardie doganali; in questa questione io non posso approvare intieramente le idee del mio amico il generale D'Ayala, ma mi acconcio più volentieri a quelle che sono state manifestate dal ministro delle finanze.

Nei tempi che corrono, colla probabilità di una prossima grossa guerra contro l'Austria, dall'esito della quale dipenderà la completa nostra indipendenza o la nostra schiavitù, non abbiamo mai troppo di armi e di armati, e le guardie doganali possono all'uopo essere all'Italia di un valido sussidio, purché siano bene organate.

A questo proposito mi sovvengo che una volta, quando nel Parlamento si discuteva una delle leggi di riforma della tariffa doganale, avendo io propugnato la diminuzione di qualche dazio, quel sincero liberale che era il mio amico Josti, con quel suo piglio iroso mi disse: avete fatta una bella cosa

colla vostra smania di diminuire i dazi! A forza di diminuzione noi non avremo più contrabbandieri. Ebbene io voglio che vi siano contrabbandieri, e ve ne siano molti, perchè, essendo essi avvezzi alle fatiche ed all'armeggiare, quando verrà il gran giorno della liberazione d'Italia, i contrabbandieri, cambiato mestiere, ad essa coopereranno efficacemente. (*ilarità*)

La Camera vede che a quell'anima grande e patriottica di Josti poco importavano le ricchezze, ed infatti non faceva gran caso dell'economia politica; la patria stava in cima dei suoi pensieri. Ad ogni modo, malgrado la mia venerazione per lui, io preferisco che la patria sia servita nelle battaglie dell'indipendenza dalle guardie doganali, piuttosto che dai contrabbandieri.

Non mi oppongo quindi che loro si dia un organamento militare. Ma la questione del celibato nulla ha da fare con questo organamento.

Per sostenere che le guardie doganali debbano essere celibi si sono in sostanza addotti due motivi.

Il primo è che lo stipendio che loro si dà non è sufficiente al mantenimento della moglie e della famiglia.

A questo io rispondo che lo stipendio minimo delle guardie doganali è di due lire al giorno, e che nelle nostre campagne ed anche nelle città trovansi molti operai che mantengono la famiglia con una entrata ragguardevolmente minore. I cantonieri delle strade nazionali, che sono anch'essi al soldo del Governo, non sono tenuti al celibato, quantunque non abbiano che 35 lire al mese.

L'altro motivo che si adduce per costringere le guardie doganali al celibato consiste nella difficoltà che la moglie e la famiglia possano convivere col marito e col padre.

A questo io rispondo primieramente che tal cosa non riguarda noi od il Governo, ma unicamente le guardie doganali. Il Ministero delle finanze imponga ad esse quelle prescrizioni che crede utili, ne esiga rigorosamente l'adempimento, ma non si faccia il loro tutore.

In secondo luogo non è vero che la convivenza sia impossibile; ciò sarebbe se le guardie doganali abitassero in caserme come i soldati, ma per lo più abitano in villaggi, ovvero nelle remote montagne; quivi se ne trovano manipoli di sette od otto. Ebbene, che male sarebbe che uno o due di questi avesse moglie? Essa potrebbe tener casa, far la cucina al marito ed ai di lui compagni. (*Si ride*)

Io veramente non comprendo il motivo di queste risa. Si può ridere di tutto, ma io parlo sul serio.

Bensi credo doversi preferire gli ammogliati ai celibi, per la maggiore moralità dei primi. Imitiamo i chiaroveggenti capi delle manifatture, i quali nella scelta degli operai antepongono gli ammogliati ai celibi, ancorchè abbiano a pagarli un po' di più, perchè sanno che sono più amanti dell'ordine, più economi, più morigerati.

Si, generalmente parlando, gli ammogliati, essendo più morali, sono anche più economi.

Chi non sa che costa di più il mantenimento di un vizio, che quello della moglie? (*Si ride*) E questo risponda alla tenuità dello stipendio invocata da coloro che sostengono sentenza contraria alla mia.

Il nostro Parlamento, somigliante in questo ad alcuni altri, è invasato dalla smania di tutto regolamentare. Perchè crediamo che una cosa sia buona, non ci contentiamo di seguirla noi, ma vogliamo subito imporla agli altri, senza badare che, essendo fallibili, possiamo ingannarci; senza badare ancora che una cosa può essere buona in un caso, cattiva in un altro.

Io ammetto, ciò che non credo, che in generale sia bene che le guardie doganali siano celibi. Ma chi vi assicura che ciò abbia sempre luogo? Io suppongo che vi sia un posto vacante e due concorrenti, di cui uno ammogliato, virtuoso, morigerato, fornito di tutte le altre qualità fisiche ed intellettuali che si richiedono nelle guardie doganali; l'altro celibe, dato al vino, al giuoco, di gracile complessione, poco atto in sostanza alle fatiche di guardia doganale. Ebbene, colla nostra legge il ministro è obbligato o a scegliere il meno capace, od a lasciare vacante il posto.

Mandiamo a monte questa smania di regolamentare che ci domina. Lasciamo libertà ai doganieri di ammogliarsi, ed al ministro di scegliere i migliori, celibi od ammogliati. Il solo ministro, conoscendo quelle circostanze che noi non possiamo conoscere, può fare una buona scelta. Non costringiamolo a farne una cattiva.

CATUCCI. Signori, mi dispiace dover tornare sulla questione del celibato che il numero 2 dell'articolo 4 vorrebbe pronunciare a danno di chi voglia essere impiegato doganale. Vi confesso, io, francamente parlando, non saprei se fosse più regolare o no che questa specie d'impiegati si mantenga nel celibato; nel dubbio però, senza alcuna esitazione, mi pronuncio a favore del matrimonio, poichè questo forse potrà essere motivo di povertà, quello, cioè il celibato, motivo forse d'immoralità.

Quello poi che certamente non posso tollerare si è che il vedovo non debba avere prole, se voglia essere impiegato doganale; come ognuno vede, non vi è ragione alcuna in tale divieto. Un cittadino può avere un figlio solo, che viva da sè e che non ha bisogno del padre; perchè dunque vietare a questo padre l'impiego doganale, avendo tutti i requisiti? Perchè obbligarlo a stendere altrui la mano per campare la vita?

Una legge che non trova alcun appoggio nella logica non deve creare arbitrariamente un divieto. Forse col matrimonio si è voluto evitare un numero di figli, che può essere molto, e così scansare le inconvenienze notate dal relatore della Commissione, il che al certo può bene non verificarsi quando un vedovo abbia un figlio solo. Io trovo che nel vedovo non concorra nessuno dei pericoli che la Commissione vede nel matrimonio.

Adunque non si creino limitazioni, non si restringano i diritti dei cittadini, che pur son sacri; ciascuno ha il diritto sacro di vivere sia ammogliato con figli o senza, quando può bene adempire ai doveri dell'impiego, e lo Stato ha l'obbligo di darglielo.

Io quindi concludo che o si depenni per intero il numero 2 dell'articolo 4, o per lo meno si annientino le parole: *vedovo senza prole*, comechè contengono un assurdo, un manifesto arbitrio che disdice alla dignità di una codificazione.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone la soppressione del numero 2 dell'articolo 4.

SPAVENTA. La Commissione mantiene l'articolo tal quale è formulato.

L'onorevole Michelini ha detto che egli non sa vedere che

due ragioni per cui il celibato sia richiesto come condizione per l'ammissione delle guardie doganali.

Due ragioni saranno state allegate, ma io ne avrei cento e tutte buone. (*Rumori*)

MICHELINI. Sentiamone novantanove!

SPAVENTA. L'onorevole Michelini dice che egli conosce dei contadini ammogliati i quali vivono essi e le loro famiglie con una rendita molto minore di quella che si assegna ai doganieri.

L'onorevole Michelini forse non ha posto mente alla natura del servizio che le guardie doganali sono chiamate a prestare. Questo servizio richiede in quelli che vi adempiono diligenza, attività, fatiche e coraggio; e queste qualità si riscontrano possibilmente più negli scapoli che non negli ammogliati.

Gli ammogliati sono preoccupati della cura della famiglia, sono ammorbidenti dalla dolcezza della vita domestica, e non è presumibile che facciano il migliore servizio.

Per tutte queste ragioni la Commissione mantiene fermo l'articolo quale è formulato.

Ma vi ha ancora un'altra ragione e molto serio, perchè tocca la finanza.

MICHELINI. Domando la parola.

SPAVENTA. L'onorevole Michelini senza dubbio ha studiata la legge in tutte le sue parti ed avrà anche considerato quella che riguarda le pensioni che sono date ai doganieri. Se noi dunque lasciamo che i doganieri prendan moglie, lo Stato avrà poi da pagare la pensione alle vedove ed ai figli di tutti, e voi sapete come è delicata ogni questione di spese a carico dello Stato e dei contribuenti; quindi lo Stato debbe essere molto parco nel permettere ai doganieri di ammogliarsi, altrimenti si sobbarca ad una spesa non indifferente. Laonde la Commissione ha creduto di pareggiare la posizione dei doganieri a quella dei soldati. Essa ha richiesto certe determinate condizioni per permettere che il doganiere ammesso al servizio prenda moglie, ma ha tenuto per regola generale che ogni doganiere per essere ammesso debba essere celibe od almeno vedovo senza prole.

PRESIDENTE. Attesa l'ora tarda, la discussione è differita a domani.

La seduta è levata alle ore 5 5/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Elezione del presidente;
- 2° Discussione del progetto di legge per l'attuazione nella Lombardia del Codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario;
- 3° Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento delle guardie doganali;
- 4° Svolgimento delle proposte di legge presentate dai deputati Morandini, Crispi, Sanseverino, Gallenga, Torrigiani e Sineo.